

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

**FASCICOLO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**  
**AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 2544-B**

**01.1 INAMMISSIBILE**

**Izzo**

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01.

All'articolo 2 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nel rispetto dei principi di non confessionalità dello Stato e di uguaglianza e pari dignità di ogni credo religioso, la Repubblica riconosce la cultura, le tradizioni ed i valori cristiani che hanno caratterizzato la storia d'Italia e dell'Europa quali principi fondamentali ispiratori dell'assetto della società civile fondata sul reciproco rispetto, sulla tolleranza e la tutela dei diritti di ogni persona e cittadino“».

**01.3 INAMMISSIBILE**

**del pennino**

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

«Art. 01

1. L'articolo 49 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale.

L'ordinamento interno dei partiti, che disciplina la loro struttura ed il loro funzionamento, deve corrispondere ai principi fondamentali della democrazia.

La legge disciplina il finanziamento dei partiti e prevede le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza ed il pubblico controllo del loro stato patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.

La legge definisce altresì il contenuto minimo degli statuti dei partiti stabilendo le disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle elezioni, ivi incluse le candidature per l'elezione del Primo Ministro."»

## **Art. 1.**

### **1.2 INAMMISSIBILE**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **1.1 INAMMISSIBILE**

#### **Marini, Crema**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «federale».*

## **Art. 2.**

### **2.4**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **2.11 RESPINTO**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **2.12 RESPINTO**

#### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire le parole da: «cinquecentodiciotto», fino alla fine del comma: «all'art. 59», con le seguenti: «quattrocento deputati e da dodici deputati assegnati alla Circoscrizione estero».*

### **2.1 RESPINTO**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «duecentodieci deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «dieci».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «duecento».*

### **2.2 RESPINTO**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «trecentododici deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «dodici».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecento».*

## **2.5 RESPINTO**

### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto» con la seguente: «quattrocento» e la parola: «diciotto» con la seguente: «otto».*

## **2.14 RESPINTO**

### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «quattrocento».*

## **2.3 RESPINTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56» nel secondo comma, sostituire le parole: «cinquecentodiciotto deputati» con le seguenti: «quattrocentoquindici deputati» e la parola: «diciotto» con l'altra: «quindici».*

*Conseguentemente, nel quarto comma, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «quattrocento».*

## **2.8 RESPINTO**

### **Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sostituire la parola: «cinquecentodiciotto», con la seguente: «cinquecento», e sopprimere le parole da: «diciotto» sino alla fine del comma.*

## **2.7 RESPINTO**

### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, sopprimere le parole: «e dai deputati a vita di cui all'articolo 59».*

## **2.6 RESPINTO**

### **Dato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ciascuna lista di candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

## **2.10 RESPINTO**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «trenta».*

## **2.9 RESPINTO**

**Vitali, Guerzoni**

## **2.13 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 56», nel terzo comma, sostituire la parola: «ventuno», con la seguente: «venticinque».*

## **Art. 3.**

### **3.15**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **3.26 RESPINTO**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

### **3.68 RESPINTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **3.4 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57 – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise e alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell’esecutivo regionale o del Consiglio regionale, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte dai sindaci e presidenti di Province di ciascuna regione, secondo modalità indicate dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore“».

### **3.5 INAMMISSIBILE**

#### **Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57 — Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento senatori.

Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al Molise e alla Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e, per la regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell’esecutivo o del Consiglio della Regione o Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte dai sindaci e presidenti di Provincia di ciascuna regione, secondo modalità indicate con legge approvata dalle due Camere. La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore“».

### **3.6 INAMMISSIBILE**

#### **Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da trecento senatori.

Centocinquanta senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, su base regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti cinque seggi, al Molise e alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Settantacinque senatori sono espressi dalle Regioni, e per la regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal fine ad ogni Regione o Provincia autonoma sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni o Province autonome, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione o Provincia autonoma. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo o del Consiglio della Regione o Provincia autonoma, designati secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

Settantacinque senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città capoluogo di regione. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti dal Consiglio regionale delle autonomie locali.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale o locale comporta la cessazione dalla carica di senatore“».

### **3.16 INAMMISSIBILE**

#### **Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

*(Struttura del Senato federale della Repubblica)*

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento membri.

Cento senatori sono eletti a suffragio universale e diretto su base regionale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. A tal fine ad ogni Regione sono attribuiti due seggi, al Molise

alla Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risultante dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Cinquanta senatori sono espressi dalle Regioni. A tal fine ad ogni Regione è attribuito un seggio. La ripartizione dei restanti seggi si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Sono senatori di diritto i Presidenti di Regione. I restanti seggi sono ricoperti da componenti dell'esecutivo regionale.

Cinquanta senatori sono espressi dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane. Agli enti locali di ogni Regione sono attribuiti un numero di seggi pari a quelli determinati in base al comma precedente. Sono senatori di diritto i sindaci delle Città metropolitane. I restanti seggi sono assegnati ai rappresentanti eletti da assemblee composte da sindaci e presidenti di Provincia, secondo le modalità indicata dalla legge approvata dalle due Camere.

La cessazione per qualunque motivo dalla carica regionale e locale comporta la cessazione dalla carica di senatore“».

### **3.22 RESPINTO**

#### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali“».

### **3.30 RESPINTO**

#### **Vitali**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in circoscrizione unica regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La

legge costituzionale stabilisce le norme che rimuovono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità al Senato federale della Repubblica dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci dei comuni“».

### **3.32 RESPINTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali. Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni“».

### **3.31**

**Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti su base regionale. Ad ogni regione sono attribuiti cinque seggi. Alle regioni Valle d'Aosta e Molise e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti due seggi ciascuna. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali“».

### **3.33 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, sopprimere la parola: «federale».*

### **3.70**

**Villone**



*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed è composto da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione estero, e da sei senatori a vita».*

### **3.34 RESPINTO**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».*

### **3.69 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo comma.*

### **3.2 INAMMISSIBILE**

**Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato federale della Repubblica è composto da 252 senatori elettivi, e dai Presidenti delle Giunte Regionali e per la regione Trentino Alto Adige e Sud-Tirol dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente all'articolo 22 capoverso «Art. 83», sopprimere le parole: «dai Presidenti delle delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano».*

### **3.71 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da:*

«duecentocinquantadue» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. È altresì composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di regione, e da venti presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».

### **3.72 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da:*

«duecentocinquantadue» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «da duecento senatori elettivi, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero, e da sei senatori a vita. Partecipano altresì ai lavori del Senato, con diritto di parole, di proposta e di voto, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci dei comuni capoluogo di regione, e venti

presidenti di provincia eletti uno per ciascuna regione dai consigli regionali per le autonomie locali».».

### **3.74 RESPINTO**

#### **Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la parola: «cento».*

### **3.19 RESPINTO**

#### **Cavallaro**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «centoundici».*

### **3.13**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «centocinquanta».*

### **3.39 RESPINTO**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento» e le parole: «del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale» con le seguenti: «delle rispettive Assemblee regionali».*

### **3.12 RITIRATO**

#### **Bassanini**

### **3.59 RITIRATO**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecento».*

### **3.60 RITIRATO**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire la parola: «duecentocinquantadue» con la seguente: «duecentoventi».*

### **3.36 RESPINTO**

### **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, dopo le parole: «da duecentocinquantadue senatori», inserire le seguenti: «salvo quanto necessario per assicurare quanto previsto dal quarto e dal quinto comma».*

### **3.40 RESPINTO**

#### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «eletti in ciascuna Regione» fino alla fine del comma.*

### **3.62 RESPINTO**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

### **3.73 RESPINTO**

#### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sostituire le parole da: «del rispettivo» fine alla fine del comma con le seguenti: «della Camera dei deputati».*

### **3.38**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «o Assemblea regionale», fino alla fine del comma.*

### **3.41 RESPINTO**

#### **Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da diciotto senatori eletti nella circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».*

### **3.28 RESPINTO**

#### **Danieli Franco, Manzione, Rigoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57 », nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero».*

### **3.37 RESPINTO**

#### **Guerzoni, Vitali**

### **3.63 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in data comunque diversa dalle elezioni per la Camera dei deputati».*

**3.35 RESPINTO**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo il caso in cui si proceda ad elezione suppletiva».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in caso di elezione suppletiva».*

**3.61**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai senatori di diritto e a vita».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.*

**3.27**

**Danieli Franco, Manzione, Rigoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai senatori elettivi si aggiungono sei senatori eletti nella circoscrizione Estero».*

**3.42 RITIRATO**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei senatori può variare solo per assicurare ad ogni Regione in cui si proceda ad un'elezione contestuale il numero di seggi spettante in base alle disposizioni del quarto e quinto comma».*

**3.20 RESPINTO**

**Battisti, Petrini, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tredici».*

**3.45 RITIRATO**

**Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la parola: «dieci».*

### **3.64 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «sette».*

### **3.29 RESPINTO**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

### **3.43 RITIRATO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».*

### **3.44 RITIRATO**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quarto comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».*

### **3.48 RITIRATO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il quinto comma con il seguente: «Ad ogni Regione in cui si proceda ad un'elezione contestuale spetta, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, una parte dei duecentocinquantadue seggi proporzionale alla popolazione della Regione stessa, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interni e dei più alti resti».*

### **3.46 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, sostituire le parole: «del quarto comma» con la seguente: «precedente».*

### **3.47**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole: «tra le Regioni» inserire le seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».*

### **3.75**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma, dopo le parole: «dei seggi tra le Regioni» inserire le seguenti: «fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero».*

### **3.49 RESPINTO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», nel quinto comma dopo le parole: «quale risulta dall'ultimo censimento generale» inserire le seguenti: «precedente la data di ciascuna elezione contestuale».*

### **3.50 RITIRATO**

**Passigli**

### **3.51 RESPINTO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

### **3.55 RESPINTO**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

### **3.65 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

### **3.76 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sopprimere il sesto comma.*

### **3.53 RESPINTO**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con i seguenti:*

*«È istituita una «Commissione bicamerale mista di conciliazione» composta da venti deputati e venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari ed integrata con quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali.*

*La Commissione è presieduta da un Senatore ha compiti di coordinamento nell'esercizio delle funzioni legislative ed esercita i poteri previsti dalla Costituzione e da altre leggi costituzionali.*

*Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati*

secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'art. 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia Autonoma nella Commissione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali individuati dalla componente parlamentare della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere, presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse, secondo i principi di cui al precedente periodo.»

### **3.23 RESPINTO**

**Mancino, Coletti, Battisti, Petrini, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Partecipano all'attività del Senato federale i Presidenti delle Giunte ed i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale provinciale individuato dal Consiglio delle autonomie locali».

### **3.67 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento e dalla legge dello Stato, con la garanzia dei diritti delle minoranze, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali».

### **3.25 INAMMISSIBILE**

**Mancino, Manzione, Battisti, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

« Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma della Costituzione».

### **3.7 INAMMISSIBILE**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché rappresentante di ciascuna Regione e I rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

### **3.54 INAMMISSIBILE**

## **Tonini, Morando**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regional per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

### **3.2a RESPINTO**

## **Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:* «I Presidenti delle Giunte regionali rispettivamente i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed i Presidenti dei Consigli regionali rispettivamente i Presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione e dai Consigli Provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

### **3.52 RESPINTO**

## **Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 57», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti secondo le norme dei rispettivi regolamenti».

### **3.9**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «Senato federale della Repubblica» inserire le parole: «con potere di iniziativa legislativa».*



### **3.18 RESPINTO**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «Senato federale della Repubblica» inserire le seguenti: «con potere di iniziativa legislativa».*

### **3.21 RESPINTO**

**Battisti, Petrini**

### **3.56 RESPINTO**

**Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57» nel sesto comma, sopprimere le parole: «senza diritto di voto».*

### **3.10 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le parole: «con potere di iniziativa legislativa e diritto di voto».*

### **3.14**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «senza diritto di voto» con le seguenti: «con diritto di voto».*

### **3.66 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma dopo la parola: «regolamento» inserire le seguenti: «e dalla legge».*

### **3.3**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, sostituire le parole: «un rappresentante», dovunque ricorrano, con le seguenti: «tre rappresentanti».*

### **3.8 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma, dopo le parole: «un rappresentante tra i propri componenti» inserire le seguenti: «più un rappresentante per ogni milione di abitanti residenti nella*

regione», e sostituire le parole: «un rappresentante tra i sindaci» con le parole: «un pari numero di rappresentanti tra sindaci».

### **3.11 RESPINTO**

**Bassanini, Vitali**

### **3.17 RESPINTO**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», nel sesto comma aggiungere infine i seguenti periodi: «E istituita all'interno del Senato federale la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario dai rappresentanti dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni Entro trenta giorni dalla prima seduta dell'Assemblea, il Presidente del Senato federale convoca la Commissione federale delle Autonomie. La Commissione ha iniziativa legislativa, partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) e lettera p), all'articolo 117, terzo comma, all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

### **3.1 RESPINTO**

**Ronconi**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere in fine, il seguente comma:*

*«Partecipano alle attività dei rispettivi Consigli Regionali, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali, due rappresentanti dei senatori. All'inizio di ogni legislatura regionale i senatori eletti in ciascuna regione eleggono, con voto limitato, due senatori».*

### **3.24 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».*

### **3.58 RITIRATO**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Nell'ambito del Senato federale della Repubblica, la Commissione federale delle Autonomie composta in modo paritario da rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Senato federale, ha iniziativa legislativa e partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), all'articolo 117, terzo comma. all'articolo 118 e all'articolo 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge, il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

#### **Art. 4.**

#### **4.2 RESPINTO**

##### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

#### **4.1 RESPINTO**

##### **Marini, Crema**

#### **4.3 RESPINTO**

##### **Dato**

#### **4.4 RESPINTO**

##### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Dato**

#### **4.12 RESPINTO**

##### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **4.6 INAMMISSIBILE**

##### **Vitali**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e sono residenti nella Regione“».

#### **4.9 RESPINTO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

#### **4.13 RESPINTO**

**Villone**

#### **4.11 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

#### **4.2a RESPINTO**

**Klofer, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».*

#### **4.7 RESPINTO**

**Guerzoni, Vitali**

#### **4.8 RESPINTO**

**Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali**

#### **4.10 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «trentacinque».*

#### **4.5 INAMMISSIBILE**

**Dato**

*Al comma 1, capoverso «Art. 58», aggiungere, in fine, il seguente comma: «In ciascuna lista candidati alle elezioni per il Senato federale della Repubblica, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati».*

### **Art. 5.**

#### **5.1 RESPINTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

#### **5.2 RESPINTO**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

**5.6 RESPINTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.7 RESPINTO**

**Villone**

*Sopprimere il comma 1.*

**5.3 RESPINTO**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli**

*Sopprimere il comma 1 ed al comma 2, capoverso, sostituire, ove ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».*

**5.8 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 2, capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «deputati» con la seguente: «senatori».*

**5.4 RESPINTO**

**Passigli**

*Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».*

**5.5 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

**Art. 6.**

**6.8 RESPINTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**6.14 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

## **6.22 RESPINTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

## **6.23 RESPINTO**

**Villone**

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

«Art. 6

*(Durata in carica della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli delle regioni e delle Province autonome)*

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono eletti per cinque anni, e la loro durata non può essere prorogata se non per legge ed in caso di guerra».

## **6.4 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60» sostituire il primo comma con il seguente:*

–«Art. 60. – La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni».

## **6.16 RESPINTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», dopo il primo comma inserire i seguenti: «Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.*

*La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».*

## **6.1**

**Ronconi**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», dopo il primo comma, inserire il seguente:*

«In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Regionale i senatori di quella regione rimangono in carica sino alla scadenza dei cinque anni. Successivamente, con elezioni suppletive, vengono eletti i senatori di quella regione che rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Regionale».

### **6.3**

**Bassanini**

### **6.9 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «art. 60», sopprimere il secondo comma.*

### **6.11 RESPINTO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sopprimere il secondo comma.*

*Conseguentemente, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«Nel caso di scioglimento dei Consigli in base all'articolo 126 della Costituzione o ad altra norma costituzionale, la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità».

### **6.5 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica è eletto per sei anni».

### **6.19**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni».*

### **6.12 RESPINTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«I senatori eletti rimangono in carica per non più di cinque anni».

### **6.10 RESPINTO**

## **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 60», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Ciascun senatore resta in carica per la durata del consiglio regionale cui è contestualmente eletto, salvo lo scioglimento anticipato del Consiglio stesso. In tal caso, se il consiglio regionale rinnovato non adotta, entro un mese dalla prima riunione ed a maggioranza assoluta dei componenti, una dichiarazione per il rinnovo dei senatori eletti nella regione stessa, i Senatori restano in carica anche per tutta la durata in carica del consiglio regionale rinnovato. Se il consiglio regionale rinnovato adotta la dichiarazione prevista dal presente comma, il Presidente della Repubblica indice, entro i successivi settanta giorni, le elezioni dei senatori della Regione, che restano in carica per la durata del consiglio regionale rinnovato».

### **6.24 RESPINTO**

#### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel secondo comma, le parole da: «fino alla data» a: «Provincia autonoma» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni».*

### **6.20 RESPINTO**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel secondo comma sopprimere le parole: «della medesima Regione o Provincia autonoma».*

### **6.2 RESPINTO**

#### **Marini, Crema**

*Al comma 1, capoverso «art. 60», dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni.

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, stabilisce, nel caso di scioglimento dei Consigli regionali in base all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale in modo da assicurare la contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma».

### **6.6 RESPINTO**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «art. 60», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La durata della Camera e del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

### **6.3a**

#### **Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**



*Al comma 1, capoverso «art. 60» sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

## **6.21 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole da: «, di ciascun Consiglio» fino a: «autonome» con le seguenti: «e del Senato federale».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

## **6.15 RITIRATO**

**Passigli**

**6.7**

**Bassanini**

## **6.25 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 60», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

## **6.17 RESPINTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138».

## **6.18 RESPINTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 60», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le leggi che regolano l'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte delle nuove Camere».

## **6.13 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Alla rubrica sostituire le parole: «dei senatori» con le seguenti: «del Senato».*

## **Art. 7.**

### **7.1 RESPINTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **7.5 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

### **7.8 RESPINTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **7.3**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 61», sostituire il primo comma con il seguente: «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».*

### **7.6 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel primo comma, sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «delle nuove Camere».*

### **7.2 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati», aggiungere le seguenti: «e del Senato della Repubblica».*

### **7.3a RITIRATO**

## **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 61», sostituire il secondo comma con il seguente: «Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri della precedente».*

## **7.7**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 61», nel secondo comma, sostituire le parole da: «è» fino alla fine con le seguenti: «sono riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti».*

## **Art. 8.**

### **8.8 RESPINTO**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **8.20 RESPINTO**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **8.5 RESPINTO**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso sopprimere il terzo e quarto periodo.*

### **8.16 RESPINTO**

#### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il terzo periodo.*

### **8.1 RESPINTO**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei due terzi dei votanti».*

## **8.17**

#### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso, nel primo comma, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei componenti», con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei voti espressi».*

## **8.2**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta dei componenti» con le seguenti: «maggioranza dei tre quinti dei votanti».*

## **8.6**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «maggioranza assoluta» con le seguenti: «maggioranza dei tre quarti».*

## **8.10**

### **Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al primo comma, capoverso, sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «di tre quinti».*

## **8.3**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «maggioranza assoluta dei componenti», aggiungere le seguenti: «e comunque la maggioranza dei due terzi dei votanti».*

## **8.14**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

## **8.18 RITIRATO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.*

## **8.19**

### **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato resta in carica per cinque anni, salvo il caso di dimissioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio della Regione cui è stato contestualmente eletto, si procede comunque all'elezione del numero di senatori assegnati alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 57».*

## **8.15 RITIRATO**

## **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «L'Ufficio di Presidenza è eletto in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».*

### **8.13**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I regolamenti parlamentari, a tutela delle opposizioni e delle minoranze, disciplinano le modalità di elezione del Presidente fin dal primo scrutinio. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo periodico del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza».*

### **8.21**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso, le parole da: «dei componenti», alla fine sono sostituite dalle seguenti: «se ha espresso validamente il voto un numero di componenti non inferiore ai tre quarti del totale».*

### **8.11**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, nell'ultimo periodo sopprimere la parola: «anche».*

### **8.12**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, nell'ultimo periodo dopo la parola: «periodico» aggiungere la seguente: «del Presidente e».*

### **8.7**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «, in modo da garantire la rappresentanza di tutte le minoranze».*

### **8.4**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine le parole: «in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».*

### **8.9 RESPINTO**

## **D'Amico**

*Al primo comma, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo da garantire che esso sia paritariamente composto da rappresentanti della Maggioranza e dell'Opposizione».*

## **Art. 9.**

### **9.7 DECADUTO**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **9.27 DECADUTO**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **9.1 INAMMISSIBILE**

#### **Marini, Crema**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma, con il seguente: «La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti».*

### **9.12 INAMMISSIBILE**

#### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il primo comma con il seguente: «Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti».*

### **9.6 INAMMISSIBILE**

#### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 64», nel primo comma sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Le Camere adottano» e sopprimere il secondo periodo.*

### **9.11 INAMMISSIBILE**

#### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel primo comma, sostituire le parole: «La Camera dei deputati» con le seguenti: «Ciascuna Camera» e successivamente sopprimere l'ultimo periodo.*

### **9.2 INAMMISSIBILE**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel primo comma, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e il Senato della Repubblica» e sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «adottano».*

### **9.10 DECADUTO**

## **Vitali, Guerzoni**

### **9.13 DECADUTO**

## **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel secondo comma, sostituire la parola: «riunirsi» con la seguente: «adunarsi».*

### **9.28 DECADUTO**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il terzo comma.*

### **9.14 DECADUTO**

## **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma dopo le parole: «Camera dei deputati» sopprimere le parole: «del Senato federale della Repubblica» e dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono valide se non sono presenti i due quinti dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale».*

### **9.15 INAMMISSIBILE**

## **Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **9.29 INAMMISSIBILE**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **9.8 DECADUTO**

## **Marini, Crema**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«4. Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti dell'Opposizione in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dall'Opposizione, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione. Il Capo dell'opposizione ed i suoi delegati, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono».

### **9.3 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo le parole: «diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».*

### **9.4 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», al quarto comma, dopo le parole: «diritti delle opposizioni», inserire le seguenti: «Prevede le modalità dell'esame delle proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva dei tempi e previsione del voto finale».*

### **9.21 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la parola: «opposizioni» inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale».*

### **9.22 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo la parola: «opposizioni», inserire le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».*

### **9.17 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Avverso interpretazioni del regolamento che incidano sul procedimento legislativo, un decimo dei membri di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale».*

### **9.18 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni, Marino**



*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Stabilisce le modalità di elezione e i poteri del Capo dell'opposizione».*

### **9.23 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le parole da: «agli», fino a: «, e» con le seguenti: «all'articolo».*

### **9.25 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma sopprimere le parole: «diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma».*

### **9.5 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sopprimere le parole da: «diverse da quelle» a «sesto comma».*

### **9.24 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quarto comma, sostituire le parole: «diversi dal», con le seguenti: «, ivi compreso il».*

### **9.16 INAMMISSIBILE**

**Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel comma quarto, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Sulla richiesta di almeno sessanta deputati, le leggi possono essere deferite alla Corte Costituzionale, prima della loro entrata in vigore, per motivate eccezioni di costituzionalità procedimentale».*

### **9.30 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il quinto comma.*

### **9.9 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sostituire il quinto e sesto comma con il seguente:*

«5. Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

## **9.26 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64» nel quinto comma, dopo la parola: «minoranze» aggiungere le seguenti: «in ogni fase dell'attività parlamentare».*

## **9.19 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», nel quinto comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: «in ogni fase dell'attività parlamentare».*

## **9.20 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere il sesto comma.*

## **9.31 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 64», all'ultimo comma aggiungere in fine: «che ha l'obbligo, se richiesto, di partecipare alle sedute delle Commissioni o dell'aula».*

## **9.0.1 DECADUTO**

**Tonini, Morando**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Diritti dell'opposizione e delle minoranze)*

1. Dopo l'articolo 64 della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 64-bis. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze.

L'opposizione è l'insieme dei deputati composto da uno o più gruppi parlamentari tra loro federati, non collegato al Primo Ministro e dotato della più estesa consistenza numerica.

Le altre minoranze sono costituite da uno o più gruppi della Camera dei deputati, anche tra loro federati, non facenti parte dell'opposizione.

Il Regolamento della Camera prevede le modalità della federazione tra gruppi e della ripartizione delle prerogative tra i singoli gruppi membri della federazione e il gruppo federato.

Il Presidente dell'opposizione è membro della Camera dei deputati ed è eletto dai deputati dell'opposizione secondo le modalità definite nel regolamento della Camera.

L'opposizione ha una propria sede ed al suo Presidente sono attribuite con legge dotazioni materiali e finanziarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Presidente dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. Può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna ed internazionale. Può nominare e revocare i membri del Consiglio dell'opposizione.

I Regolamenti delle Camere disciplinano altresì i poteri del Presidente dell'opposizione, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno delle Camere.

I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei componenti del Consiglio dell'opposizione, organo collegiale di direzione dell'opposizione, ove costituito e composto da membri della Camera.

Il Presidente dell'opposizione o un capogruppo di una minoranza, quando ritenga che una legge o un atto approvato dal Parlamento violi i diritti dell'opposizione o di una minoranza riconosciuti nella Costituzione, può, nei quindici giorni dall'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale nelle forme stabilite con legge della Repubblica“».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 64», sopprimere i commi 4 e 5.*

## **Art. 10.**

### **10.1 INAMMISSIBILE**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

## **Art. 11.**

### **11.5 DECADUTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **11.13 DECADUTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **11.1 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei due terzi dei propri componenti».*

### **11.3 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. Contro tale deliberazione, chiunque vi abbia interesse può ricorrere alla Corte costituzionale».*

### **11.7 DECADUTO**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».*

### **11.2 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, sostituire le parole: «a maggioranza dei propri componenti», con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».*

### **11.11 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «maggioranza» aggiungere le seguenti: «dei tre quinti».*

## **11.12 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 66», dopo la parola: «componenti» aggiungere le seguenti: «Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindi giorni».*

## **11.9 INAMMISSIBILE**

**Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro le deliberazioni delle Camere è sempre ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte di un quarto dei loro componenti».*

## **11.4 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro la decisione della Camera, è ammesso il ricorso alla Corte Costituzionale».*

## **11.6 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione può essere oggetto di ricorso da parte del parlamentare interessati innanzi alla Corte costituzionale».*

## **11.14 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere in fine il seguente periodo: «Avverso la deliberazione può essere proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale».*

## **11.8 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», nel primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Contro le decisioni assunte dalla Camera di appartenenza gli interessati possono ricorrere alla Corte Costituzionale che decide in via definitiva».*

## **11.10 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 66», nel primo comma, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatori».*

### **11.15 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 66», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento parlamentare disciplina il procedimento, la partecipazione degli interessati, i limiti e le modalità del contraddittorio».*

**Art. 12.**

### **12.2 INAMMISSIBILE**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**Art. 13.**

### **13.2 DECADUTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **13.4 DECADUTO**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **13.7 INAMMISSIBILE**

**Ronconi**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «I membri» aggiungere le seguenti: «elettivi, di diritto e a vita».*

### **13.5 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso: Art. 69», sopprimere l'ultimo comma.*

### **13.6 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 69», sostituire l'ultimo comma con il seguente seguente: «Tale indennità non è cumulabile con indennità e emolumenti derivanti dalla titolarità di altre cariche pubbliche elettive».*

### **13.3 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 69», nel secondo comma, sostituire le parole: «La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle» con le seguenti: «Tale indennità non è cumulabile con».*

## **Art. 14.**

### **14.34 DECADUTO**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **14.4 DECADUTO**

**Bassanini, Villone**

### **14.44 DECADUTO**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

### **14.84 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

### **14.47 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie non comprese nel comma secondo del presente articolo.

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i successivi trenta giorni il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, la perequazione delle risorse finanziarie, i bilanci dello Stato, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale la legge di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, nonché il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Tali disegni di legge sono presentati al Senato e devono essere approvati, nell'identico testo, dalle due Camere. I disegni di legge attinenti ai bilanci dello Stato sono presentati alla Camera dei deputati».

#### **14.46 DECADUTO**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) rapporti civili ed etico-sociali;

c) immigrazione;

d) leggi di bilancio e finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

f) ordine pubblico e sicurezza;

g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

i) norme generali sull'istruzione;

l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;

o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138.



Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni; Province e Città metropolitane;
- b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;
- c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presenta entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati, e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione esamina il disegno di legge.

Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti“».

#### **14.45 DECADUTO**

##### **Tonini, Morando**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per i disegni di legge di revisione della costituzione, per gli altri disegni di legge costituzionale, per i disegni di legge di cui al terzo comma dell'articolo 116 e per quelli in materia di perequazione finanziaria di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 119.

I disegni di legge nelle materie assegnate alla competenza esclusiva dello Stato sono esaminati ed approvati dalla Camera dei deputati. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica, il quale, su richiesta di due quinti dei suoi componenti, formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, li esamina e delibera entro i successivi 30 giorni. Qualora il Senato non approvi o introduca emendamenti al disegno di legge, questo torna all'esame della Camera dei deputati, che si pronuncia definitivamente. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e di cui agli articoli 117 secondo comma, lettere *m*) e *p*), 117, quinto e nono comma 118, secondo e terzo comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, nonché in materia di sistema di elezione del Senato, sono esaminati dalla Camera dei deputati. Essi vengono quindi trasmessi al Senato, il quale li esamina e delibera entro 60 giorni dalla trasmissione. Qualora il Senato non li approvi o introduca emendamenti, i disegni di legge tornano all'esame della Camera, la quale li approva definitivamente, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, a maggioranza dei tre quinti dei componenti, il Senato non approvi o introduca emendamenti ai disegni di legge, si applicano le disposizioni di cui al primo comma, relativamente alle parti di cui il Senato abbia in tal

modo rifiutato l'approvazione. Qualora il Senato non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.

I termini per l'esame da parte del Senato dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono ridotti a quindici giorni.

Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono“».

#### **14.42 DECADUTO**

#### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nelle seguenti materie:

- a) rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) rapporti civili ed etico-sociali;
- c) immigrazione;
- d) leggi di bilancio e finanziarie;
- e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- f) ordine pubblico e sicurezza;
- g) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- h) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- i) norme generali sull'istruzione;
- l) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- m) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- n) statuti delle regioni ad autonomia speciale, da approvare con legge costituzionale;
- o) le leggi costituzionali di cui all'articolo 138. Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

b) principi fondamentali della legislazione concorrente, e comunque nelle materie di competenza legislativa regionale;

c) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma. Entro

i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti.

Ogni disegno di legge riguardante una materia non indicata nei commi primo e secondo è esaminato dalla Camera dei deputati e se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei componenti“».

## **14.1 DECADUTO**

### **Marini, Crema**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, al disegno di legge di applica la procedura prevista dagli ultimi due periodi del terzo comma del presente articolo.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la tutela della concorrenza, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei

deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 27, quarto comma, 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, 120, secondo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato partitico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede legislativa«».

#### **14.41 DECADUTO**

##### **D'Amico**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14  
(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta della maggioranza dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva a maggioranza assoluta. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa«».

## **14.43 DECADUTO**

**Cavallaro**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14  
(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati, tranne che la Costituzione o altre leggi costituzionali non stabiliscano diversamente.

Il Senato della Repubblica può, a maggioranza dei suoi membri, chiedere, entro quarantacinque giorni dalla approvazione, una nuova deliberazione sui disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati. In tal caso, la Camera dei deputati deve riapprovare il testo a maggioranza dei suoi componenti.

Il Senato della Repubblica concorre paritariamente con la Camera dei deputati all'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci preventivi e di rendiconti consuntivi.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei due terzi dei propri componenti un terzo dei Giudici della Corte costituzionale, nonché i componenti delle Autorità indipendenti“».

## **14.85 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Fermo restando quanto previsto dal terzo comma, primo periodo, l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, inizia alla Camera dei deputati mentre l'esame dei disegni di legge concernenti i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, inizia al Senato».

## **14.49 DECADUTO**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire la parola: «fatto» con le seguenti: «ivi compresi i disegni di legge attinenti al bilancio dello Stato e al rendiconto consuntivo dello Stato».*

## **14.48 DECADUTO**

## **Manzella, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «la Camera decide in via definitiva» aggiungere le seguenti: «a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

### **14.51 DECADUTO**

#### **Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È istituita una Commissione bicamerale di conciliazione composta da venti deputati e venti Senatori, nominati dai Presidenti di ciascuna Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari. La Commissione si riunisce come Commissione parlamentare paritetica di conciliazione con l'intervento di quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è rappresentata da un componente designato nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono designati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità degli enti locali, in riferimento alla loro tipologia, dimensione, collocazione geografica e territoriale. La Commissione bicamerale di conciliazione approva, con la maggioranza dei componenti, un proprio regolamento».*

### **14.50 DECADUTO**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Qualora il Senato federale della Repubblica non abbia iniziato l'esame in Aula del disegno di legge entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74».*

### **14.52 DECADUTO**

#### **Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, «art. 70», dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Qualora una “Commissione parlamentare integrata per il coordinamento territoriale“ composta da venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari, e quaranta rappresentanti della Autonomie territoriali designati con le modalità previste dai successivi periodi del presente comma, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, ed il parere sia confermato senza modifiche dal Senato, sulle corrispondenti parti del progetto di legge la Camera delibera, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 70, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.*

Ciascuna Regione e Provincia autonoma indica un componente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del secondo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni.

In sede di prima applicazione, salvo quanto disposto nello Statuto, il Presidente di ciascuna Regione, o l'assessore o il consigliere da questo delegato, rappresenta la Regione o la Provincia

Autonoma nella Commissione di cui al comma precedente. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione della legge statale, i rappresentanti delle altre Autonomie territoriali sono i sindaci, i Presidenti o gli assessori o i consiglieri da questi delegati, degli enti territoriali, individuati dalle altre componenti della della Commissione, sulla base di una lista contenente un numero triplo, rispetto ai rappresentanti da esprimere. presentata dalle associazioni esponenziali delle autonomie stesse.

#### **14.35 DECADUTO**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma.*

#### **14.7 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il secondo comma e, conseguentemente, al terzo comma, dopo le parole: «lettere m) e p)», inserire le seguenti: «117, terzo comma».*

#### **14.53 DECADUTO**

**Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «sulle quali il Senato decide in via definitiva» aggiungere le seguenti: «Qualora il Senato respinga o emendi tali modifiche, la Camera dei deputati, entro trenta giorni, decide in via definitiva a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti».*

#### **14.54 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora nei successivi trenta giorni il Primo ministro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, chieda alla Camera dei deputati di deliberare ulteriormente e in via definitiva, le modifiche già approvate dalla Camera e respinte o modificate dal Senato sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati».*

#### **14.56 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente: «Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui al secondo comma, lettere f), m) e p) dell'articolo 117 e la perequazione delle risorse finanziarie. La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere in ogni altro caso in cui la Costituzione lo preveda o rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare la commissione bicamerale di*

conciliazione per l'approvazione definitiva del testo. I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al presente comma».

*Conseguentemente sopprimere il sesto comma.*

#### **14.55 DECADUTO**

##### **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente: «La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere f) m) m)-bis e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, scelti secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione di ciascuna camera, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.*

#### **14.36 DECADUTO**

##### **Battisti, Mancino, Petrini, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi:

- a) il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica;*
- b) esame dei disegni di legge anche annuali concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119;*
- c) disegni di legge concernenti, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;*
- d) allocazione delle funzioni amministrative in capo ad organi amministrativi dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, commi 1 e 2;*
- e) esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2;*
- f) in ogni altro caso in cui la costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica.*

Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».



#### **14.86 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «, anche annuali» indi dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie e».*

#### **14.88 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo la parola: «concernenti» aggiungere le seguenti: «la perequazione delle risorse finanziarie, la tutela della concorrenza».*

#### **14.89 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «all' articolo» aggiungere le seguenti: «116, terzo comma».*

#### **14.14 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «117, secondo comma, lettere», aggiungere la seguente: «e)».*

#### **14.37 DECADUTO**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «m) e».*

#### **14.59 DECADUTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «a)».*

#### **14.60 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)», con la seguente: «c)».*

#### **14.61 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)», con la seguente: «e)».*

**14.62 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)», con la seguente: «f)».*

**14.63 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)», con la seguente: «i)».*

**14.64 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «l)».*

**14.65 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «m-bis)».*

**14.66 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «n)».*

**14.67 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «o)».*

**14.68 RITIRATO****Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «s)».*

#### **14.69 RITIRATO**

##### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire la lettera: «m)» con la seguente: «s-ter)».*

#### **14.5 DECADUTO**

##### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel comma 3, dopo le parole: «117, secondo comma, lettere m) e p)», aggiungere le seguenti: «117, terzo comma».*

#### **14.38 DECADUTO**

##### **Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma».*

#### **14.8 DECADUTO**

##### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere le parole: «di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma e 133, secondo comma».*

#### **14.90 DECADUTO**

##### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli» aggiungere le seguenti: «da 13 a 21, 27, quarto comma, 33, 114,».*

#### **14.91 DECADUTO**

##### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, prima delle parole: «e quinto, 122» premettere la seguente: «terzo».*

#### **14.92 DECADUTO**

##### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, alla parola: «122» premettere le seguenti: «120, secondo comma».*

#### **14.94 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «132 secondo comma», sopprimere le parole: «e» e: «secondo comma», indi aggiungere le seguenti: «, 137, secondo comma, nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 21, 27, quarto comma, 32 e 33».*

#### **14.93 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «e 133, secondo comma» con le seguenti: «133, 137, secondo comma, anziché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali».*

#### **14.9 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali».*

#### **14.11 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 1 a 51 della Costituzione».*

#### **14.12 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione».*

#### **14.13 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, dopo le parole: «133, secondo comma», aggiungere le seguenti: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali, e per le leggi in materia di garanzie costituzionali e di ordinamento e indipendenza della magistratura».*

## **14.2 DECADUTO**

### **Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti fondamentali di cui agli articoli da 13 a 27 e l'istituto del referendum».*

## **14.6 DECADUTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per le leggi che disciplinano l'esercizio e i limiti dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione».*

## **14.112 DECADUTO**

### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «possono convocare», sono sostituite dalla parola: «convocano».*

## **14.57 DECADUTO**

### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,» con le seguenti: «mista paritetica, rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari,».*

## **14.15 DECADUTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «venti deputati e da venti senatori».*

## **14.58 DECADUTO**

### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso nel «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «da trenta deputati e da trenta senatori» con le seguenti: «da dieci deputati e da dieci senatori».*

## **14.70 DECADUTO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire le parole: «alla composizione delle due Camere» con le seguenti: «alla composizione di ciascuna Camera».*

#### **14.97 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo sopprimere le parole: «unificato» e: «al voto finale delle».*

#### **14.96 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «unificato da sottoporre al voto finale» con le seguenti: «relativo alle disposizioni su cui permane il disaccordo da sottoporre alla discussione e approvazione delle Camere».*

#### **14.95 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, dopo la parola: «testo», sostituire le parole: «unificato da sottoporre al voto finale» con le seguenti: «da sottoporre all'esame e approvazione».*

#### **14.33 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma sostituire le parole: «da sottoporre a voto finale delle due Assemblee» con le seguenti: «sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».*

#### **14.98 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **14.99 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I Presidenti delle Camere possono stabilire i termini per l'elaborazione del testo sulle disposizioni su cui permane disaccordo e per l'esame delle due Camere».*

#### **14.39 DECADUTO**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli uffici di Presidenza delle due Camere, in seduta congiunta, stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee».*

#### **14.87 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non si procede alla discussione solo qualora il testo proposto dalla commissione sulle disposizioni per le quali permane il disaccordo sia stato approvato con il voto dei due terzi più uno dei membri della Commissione mista paritetica».*

#### **14.100 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel terzo comma, ultimo periodo sopprimere le parole: «e per le votazioni delle due Assemblee».*

#### **14.113 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, le parole: «e per le votazioni delle due assemblee», sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti parlamentari stabiliscono termini e modalità per le votazioni delle due assemblee».*

#### **14.71 DECADUTO**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il testo proposto è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee ai sensi del presente comma e su di esso sono ammessi i soli emendamenti che siano presentati da un numero non inferiore ad un decimo dei componenti della singola Assemblea».*

#### **14.120 DECADUTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'invio di truppe all'estero, quando tale invio non sia conseguenza dello stato di guerra o in attuazione di una decisione di organismi internazionali cui partecipi l'Italia, deve essere autorizzato dalle Camere».*

#### **14.16 DECADUTO**

**Bassanini**

#### **14.40 DECADUTO**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**14.75 DECADUTO**

**Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino, Basso**

**14.101 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere i commi quarto e quinto.*

**14.3 DECADUTO**

**Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto ed il quinto comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere l'ultimo comma.*

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», sopprimere il quarto e quinto comma.*

**14.76 DECADUTO**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», sopprimere il quarto e quinto comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, capoverso «Art. 87», sopprimere il comma dodicesimo.*

**14.105 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il quarto e quinto comma, con i seguenti:*

*«I disegni di legge che contengano disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi sono approvati secondo quello più aggravato.*

*Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e per le relative norme di esecuzione si applicano i procedimenti previsti per le materie cui i trattati si riferiscono».*

**14.72 DECADUTO**

**Passigli**

**14.114 DECADUTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quarto comma.*



#### **14.73 DECADUTO**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere le parole: «, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma,».*

#### **14.18 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole: «il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali può autorizzare il Primo Ministro ad esporre» con le seguenti: «il Primo Ministro espone».*

#### **14.74 DECADUTO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 70», nel quarto comma sopprimere le parole: «, verificati i presupposti costituzionali».*

#### **14.103 DECADUTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere il secondo periodo.*

#### **14.19 DECADUTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si applica in tal caso il disposto del terzo comma».*

#### **14.20 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è esaminato e approvato secondo le disposizioni del precedente terzo comma».*

#### **14.102 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sopprimere dalle parole: «, che decide» fino alla fine del comma.*

#### **14.17 RESPINTO**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta» con le seguenti: «a maggioranza dei tre quinti».*

### **14.104 RESPINTO**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel quarto comma, secondo periodo, sostituire la parola: «assoluta», con le seguenti: «dei due terzi».*

### **14.22**

## **Bassanini, passigli, villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il quinto comma.*

### **14.78 RESPINTO**

## **Vitali, Guerzoni, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sopprimere il sesto comma.*

### **14.79 RESPINTO**

## **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il sesto comma con il seguente:*

«Il Presidente del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa, il disegno di legge su cui è sorta la questione di competenza è esaminato con la procedura di cui al terzo comma».

### **14.80 RESPINTO**

## **Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma sopprimere le parole: «, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti».*

### **14.26 RESPINTO**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In mancanza di intesa, si applicano le disposizioni del terzo comma».*

### **14.106 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che sia garantita una rappresentata paritaria delle opposizioni e delle minoranze».*

#### **14.107 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».*

#### **14.23**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere».*

#### **14.116 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «designati dai rispettivi Presidenti» inserire le seguenti: «in pari misura tra esponenti della maggioranza e delle opposizioni».*

#### **14.24**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti» aggiungere le seguenti: «in modo da assicurare la rappresentanza paritetica di parlamentari dei gruppi della maggioranza e di parlamentari dei gruppi dell'opposizione».*

#### **14.25 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «rispettivi Presidenti», aggiungere le seguenti: «con pari numero di rappresentanti, rispettivamente, dei gruppi della maggioranza e dei gruppi di opposizione».*

#### **14.30**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere il terzo periodo.*

## **14.81 RESPINTO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire il periodo: «La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede» con il seguente: «Contro la decisione dei Presidenti o del Comitato, un quinto dei membri di una Camera può proporre appello presso la Corte Costituzionale che decide in via definitiva».*

## **14.27 RESPINTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere la seguente parola: «legislativa».*

## **14.108 RESPINTO**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «legislativa».*

## **14.82 RESPINTO**

### **Manzella, Bassanini, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, alla fine del terzo periodo, aggiungere la parola: «parlamentare».*

## **14.28 RESPINTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere la seguente: «parlamentare».*

## **14.29 RESPINTO**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «In mancanza di intesa, si applicano le disposizioni del terzo comma».*

## **14.117 RESPINTO**

### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «salvo che un decimo dei componenti di una Camera non chieda che la decisione sia sottoposta al voto dell'Aula, al cui esito il Presidente è tenuto ad uniformarsi».*

#### **14.118 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, dopo le parole: «in alcuna sede», aggiungere le seguenti: «Rimane in ogni caso impregiudicato il sindacato di costituzionalità della legge da parte della Corte costituzionale».*

#### **14.110 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

#### **14.31 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando un disegno di legge contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi, si applicano comunque le disposizioni del terzo comma».*

#### **14.83 RESPINTO**

**Guerzoli, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».*

#### **14.32 RESPINTO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di disaccordo tra i Presidenti delle Camere sulla questione di competenza, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».*

#### **14.119 RESPINTO**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel sesto comma, le parole da: «I presidenti delle Camere» a «secondo i quali» sono sostituite dalle seguenti: «I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi in cui».*

#### **14.109 RESPINTO**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 70», al sesto comma, quarto periodo, dopo la parola: «comitato», aggiungere le seguenti: «composto in modo che sia garantita una rappresentanza paritaria delle opposizioni e delle minoranze».*

#### **14.0.1 DECADUTO**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis. – La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le città metropolitane e i comuni è l'organo di consultazione istituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica.

La Conferenza è composta, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal Primo ministro, o da un suo delegato, che la presiede, dai ministri, dai Presidenti di Regione, dai Presidenti di Provincia, dai sindaci delle città metropolitane, e dai sindaci dei comuni non metropolitani. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge».

**Art. 15.**

#### **15.1 INAMMISSIBILE**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**Art. 16.**

**16.7**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**16.26**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

## **16.27**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

## **16.17**

**Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigni, Vitali, Marino, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la parola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».*

## **16.28**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel secondo comma, dopo la parola: «avviato», inserire le seguenti: «e concluso».*

## **16.18 INAMMISSIBILE**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Se un disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalle due Camere in testi fra loro differenti, esso è sottoposto all'esame di una Commissione formata da un ugual numero di deputati e senatori, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Commissione provvede, nei successivi sessanta giorni, a redigere un testo unificato, sul quale decidono definitivamente le due Camere, con procedimento abbreviato disciplinato dai regolamenti parlamentari».*

## **16.10 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, dopo la parola: «Assemblea» inserire le seguenti: «, oltre che per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione di bilanci e consuntivi,».*

## **16.19 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi».*

## **16.20 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», dopo il quarto comma, inserire il seguente: «La Camera ed il Senato, in relazione ai disegni di legge regionali, e il Consiglio regionale, in relazione ai disegni di legge statali, possono approvare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un parere nelle materie di competenza esclusiva di interesse reciproco, che devono essere trasmessi dopo l'inizio dell'esame e prima dell'approvazione finale del disegno di legge cui si riferiscono. Sul parere si svolge un dibattito, entro trenta giorni dalla trasmissione e comunque prima dell'approvazione finale, nei modi e nei tempi stabiliti dai regolamenti».*

#### **16.11**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.*

#### **16.29**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il quinto comma.*

#### **16.15**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sostituire il quinto comma con il seguente: «Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere ed esaminati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati dal Governo stesso. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative, indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame».*

#### **16.14 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte delle Camere è sempre adottata per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e di approvazione dei bilanci consuntivi».*

#### **16.21**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo».*

#### **16.12**



**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti».*

**16.4**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «certi» aggiungere le seguenti: «e comunque adeguati».*

**16.3**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: «o fatti propri».*

**16.2**

**Villone, Bassanini**

**16.13**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**16.22**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma sopprimere il secondo periodo.*

**16.31**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole: «articolo per articolo e con votazione finale», con le seguenti: «entro i termini abbreviati e secondo le modalità stabilite dal regolamento».*

**16.5**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma alla fine del secondo periodo aggiungere le parole: «, ferma restando la votazione sugli emendamenti fatti propri da almeno un gruppo parlamentare».*

**16.23**

**Manzella, Bassanini, Passigli, Guerzoni, Vitali, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel quinto comma, alla fine del secondo periodo, inserire le seguenti parole: «, in questi casi, la fase delle dichiarazioni finali di voto nelle due Camere è sempre trasmessa in ripresa diretta dal servizio pubblico radiotelevisivo».*

**16.6**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», alla fine del quinto comma, sostituire le parole: «i tempi di esame» con le parole: «tempi certi e comunque adeguati di esame e votazione».*

**16.8**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», quinto comma aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendone la votazione in tempi certi e riservando ad essi uno spazio non inferiore ad un terzo di ciascun periodo di programmazione».*

**16.9**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**16.32**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», sopprimere il settimo comma.*

**16.16**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**16.25**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «, con priorità», fino alla fine del comma».*

**16.33**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 72», nel settimo comma sopprimere le parole da: «con priorità», fino alla fine del comma.*

**16.1 INAMMISSIBILE**

## **Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso »Art. 72», aggiungere alla fine i seguenti commi:*

«Entro quindici giorni dalla sua approvazione, una legge può essere deferita all'esame della Corte Costituzionale, per motivi di legittimità costituzionale, su iniziativa di almeno un quarto dei componenti del ramo del Parlamento che l'ha approvata.

Il ricorso non sospende la promulgazione».

### **16.0.1 INAMMISSIBILE**

#### **D'Amico**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente.*

«Art. 16-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica non prima di quindici giorni e non oltre sessanta giorni dalla approvazione.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione, un quarto dei membri di una Camera può deferire una legge un atto avente forza di legge all'esame della Corte costituzionale per violazione delle norme, anche regolamentari, sul procedimento legislativo. Il ricorso alla Corte costituzionale è altresì ammesso per ogni violazione della Costituzione, qualora si tratti di atti sull'organizzazione dello Stato o sulla pubblica amministrazione.

La Corte costituzionale si pronuncia entro quarantacinque giorni. Il ricorso non sospende la promulgazione».

## **Art. 17.**

### **17.2**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **17.6**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **17.3**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

#### **17.5 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 5, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino alla fine con le seguenti: «è aggiunto in fine il seguente periodo: «i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».*

#### **17.4 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma e aggiunto il seguente:*

*I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali la Costituzione impone la procedura normale di esame e approvazione da parte delle Camere, reiterare le disposizioni di decreti non convertiti in legge».*

#### **17.0.2 INAMMISSIBILE**

**Del Pennino**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

*«Art. 17-bis.*

*L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:*

*–“Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Consigli regionali.*

*Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.*

*Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.*

*La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.*

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*“».

### **17.0.3 INAMMISSIBILE**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno un milione di elettori o da cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi elettorali, tributarie e di bilancio, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e di indulto; non è ammesso altresì *referendum* popolare abrogativo per le leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali dello Stato e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. A tale fine, la legge che determina le modalità di attuazione del *referendum* stabilisce i criteri di formulazione delle richieste di *referendum*, fissandone i limiti e le condizioni.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini che sono elettori dell'Assemblea nazionale.

La proposta sottoposta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi“».

### **17.0.1 INAMMISSIBILE**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 77. – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

In casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, contenenti misure di immediata attuazione per situazioni specifiche ed omogenee. I provvedimenti sono presentati per la conversione il giorno stesso alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione e non possono essere riproposti. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Il Governo non può, con decreti aventi forza di legge, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, nonché attribuire deleghe legislative a norma dell'articolo 76 o poteri regolamentari“».

## **Art. 18.**

### **18.2**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **18.3**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **18.8**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## **«Art. 18.**

1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso.“».

### **18.9**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il parere è esaminato e approvato dall'assemblea di ciascuna Camera e ad esso il Governo si attiene, salvo dissenso motivato con riferimento al rispetto dei principi e criteri, del tempo e dell'oggetto definiti dalla legge di delega.»

### **18.7**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio».*

**18.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».*

**18.1**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Consiglio dei ministri si attiene ai pareri parlamentari, salvo motivato dissenso».*

**18.5**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

«Qualora il governo non intenda recepire il parere adottato da una commissione, comunica alla commissione medesima il testo che intende adottare. La commissione lo esamina in un termine abbreviato stabilito dal regolamento ed esprime un nuovo parere, al quale il governo è tenuto ad uniformarsi».

**18.4**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è tenuto ad uniformarsi al parere».*

**18.10**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: «I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo».*

**Art. 19.**

**19.1**

## **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **19.4**

## **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **19.1a**

## **Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 80» con il seguente: «È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».*

### **19.2**

## **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire le parole: «È autorizzata con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma» con le seguenti: «Le Camere autorizzano con legge, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70».*

### **19.3**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con le seguenti: «terzo comma e 72, quarto».*

### **19.5**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 80», sostituire la parola: «primo» con la seguente: «terzo».*

## **Art. 20.**

### **20.5**

## **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **20.1**



**Bassanini, Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

## **20.2 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20.

1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni“».

## **20.9**

**Passigli**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo».

## **20.7 INAMMISSIBILE**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato ed il rendiconto consuntivo dello Stato. Con legge approvata da entrambe le Camere è approvata la legge di stabilità finanziaria della Repubblica.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi stessi.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte“».

## **20.8 INAMMISSIBILE**

**Vitali, Guerzoni**

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

«Art. 20

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La Camera dei deputati approva ogni anno la legge di bilancio dello Stato, il rendiconto consuntivo dello Stato e la legge di stabilità finanziaria della Repubblica. Con legge approvata da entrambe le Camere sono approvate le modalità di partecipazione e l'equo concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi annuali di stabilità.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La legge di stabilità finanziaria della Repubblica definisce i saldi globali, stabilisce i principi generali di coordinamento ed indica gli obiettivi di finanza pubblica nel quadro degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea“».

### **20.3**

**Bassanini**

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

«Sono approvati ogni anno i bilanci annuali e pluriennali predisposti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, sentito il Presidente, capo del Governo, e il rendiconto consuntivo, presentato dall'amministrazione».

### **20.4**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 70, primo comma».*

### **20.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «primo» con le seguenti: «terzo comma e 72, quarto».*

### **20.11**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 81», sostituire la parola: «primo» con la seguente: «terzo».*

**Art. 21.**

**21.5**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**21.8**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**21.9**

**Villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21.

1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita dal Senato della Repubblica procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

**21.1**

**Ronconi**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21

1. All'articolo 82, secondo comma della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione di inchiesta istituita con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria"».

**21.2**

**Bassanini**

**21.13**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «dalla Camera dei deputati ovvero».*

**21.16**

## **Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,» con le seguenti: «deve essere istituita dalla Camera dei deputati su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti appartenenti a gruppi di opposizione ovvero è istituita con legge approvata dalle due Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, con la maggioranza assoluta dei loro componenti nella votazione finale e».*

### **21.10**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «Senato della Repubblica».*

### **21.3**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati ovvero» con le seguenti: «dal Senato federale».*

### **21.18**

## **Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, sostituire le parole: «istituita dalla Camera» con le seguenti: «istituita con legge approvata dalle due Camere».*

### **21.17**

## **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dalla Camera dei deputati» con le seguenti: «da una delle Camere».*

### **21.14**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dalla Camera dei deputati», inserire le seguenti: «o qualora ne faccia richiesta un quarto dei componenti le Camere».*

### **21.15**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Commissione di inchiesta è comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti le Camere».*

## **21.19 RITIRATO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 82», sopprimere l'ultimo periodo.*

## **21.11**

### **Villone**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «Il presidente della commissione» alla fine, con le seguenti: «Il presidente della Commissione d'inchiesta è scelto tra parlamentari appartenenti a gruppi di opposizione».*

## **21.4**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «istituita dalla Camera dei deputati è scelto» con le seguenti: «è designato».*

## **21.12**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo la parola: «d'inchiesta» sostituire le seguenti: «istituita dalla Camera» con le seguenti: «, comunque istituita se la proposta è sottoscritta da un quarto dei componenti le Camere,».*

## **21.2a**

### **Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: «appartenenti a gruppi di opposizione» con le seguenti: «non appartenenti a gruppi di maggioranza».*

## **21.6**

### **D'Amico**

## **21.7**

### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

*«La Commissione d'inchiesta è comunque istituita se la richiesta proviene da almeno un quarto dei membri di ciascuna Camera».*

## **21.20 INAMMISSIBILE**

## **Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere disposte inchieste su materie oggetto di procedimenti giudiziari in corso».*

### **21.21**

## **Passigli**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Analoghi poteri e le stesse limitazioni valgono anche per le Commissioni d'inchiesta deliberate dal solo Senato nell'ambito delle sue competenze quando la Camera dei deputati non si sia pronunciata contro la concessione di tali poteri a maggioranza assoluta dei suoi componenti».*

## **Art. 22.**

### **22.8**

## **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **22.29**

## **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **22.3 INAMMISSIBILE**

## **Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini italiani aventi più di diciotto anni di età.

Le candidature per la presidenza della Repubblica devono essere sottoscritte da non meno di centomila elettori. Esse devono recare l'indicazione del relativo candidato alla vicepresidenza.

È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato la ottiene, è indetta una seconda votazione, a distanza di due settimane dalla precedente. Ad essa partecipano i due candidati che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti».

### **22.2 INAMMISSIBILE**

## **Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 83. - Il Presidente della Repubblica, capo del Governo, è eletto per quattro anni e può essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente.

Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati fissa la data dell'elezione, che deve avere luogo entro sessanta giorni dalla data di indizione.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri del precedente».

## **22.10**

## **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22

*(Elezione del Presidente della Repubblica)*

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, convocato e presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”».

## **22.4 INAMMISSIBILE**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire le parole da: «dall'Assemblea della Repubblica» alla fine del capoverso con le seguenti: «a suffragio universale e diretto dai cittadini italiani aventi più di diciotto anni di età. Le candidature per la presidenza della Repubblica devono essere sottoscritte da non meno di centomila elettori. Esse devono recare l'indicazione del relativo candidato alla vicepresidenza. È eletto Presidente della Repubblica il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato la ottiene, è indetta una seconda votazione, a distanza di due settimane dalla precedente, alla quale partecipano i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti».*

## **22.17**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi componenti. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che si assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato, il Molise ne ha due».

**22.16**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Il Parlamento in seduta comune dei suoi componenti elegge il Presidente della Repubblica. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato».

**22.22 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «dall'».*

**22.5**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «dall'Assemblea regionale» inserire le seguenti: «e da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali» e, nel quinto periodo, dopo le parole: «milioni di abitanti nella Regione» inserire le seguenti parole: «Un pari numero di delegati è eletto da ciascun Consiglio regionale delle Autonomie locali».*

**22.12**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

**22.23 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», primo comma, ultimo periodo, dopo la parola: «rappresentanza» inserire la seguente: «proporzionale».*

**22.30**



## **Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel primo comma, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «rispettando per quanto possibile la proporzione risultante nell'ultimo voto per l'elezione del consiglio o assemblea regionale».*

## **22.27 RITIRATO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I delegati sono eletti per non meno della metà tra i sindaci, presidenti di provincia o di città metropolitane o della Regione».*

## **22.1**

### **Marini, Crema**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», sostituire il secondo comma con il seguente:*

*«Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».*

## **22.18**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fino all'ultimo scrutinio».*

## **22.15**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sopprimere il secondo e il terzo periodo».*

## **22.19**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».*

## **22.20**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi dei voti espressi».*

## **22.13**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le parole da: «Dopo il terzo» fino a: «quinto» con le seguenti: «Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il decimo».*

## **22.14**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma sostituire le parole: «terzo» e: «quinto» rispettivamente con le seguenti: «settimo» e: «undicesimo».*

## **22.24**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «tre quinti dei componenti» con le seguenti: «due terzi dei voti espressi».*

## **22.9**

**Mancino, Manzione, Battisti**

## **22.25**

**Passigli**

## **22.26**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

## **22.31**

**Villone, Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

## **22.11**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».*

## **22.32**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «se ha validamente espresso il voto un numero di componenti pari ad almeno i tre quarti del totale».*

**22.7**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 83», nel secondo comma, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè abbia partecipato al voto non meno di due terzi dei componenti l'Assemblea».*

**22.28 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 83», nel secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: «Se, alla scadenza del mandato del Presidente uscente, l'assemblea non ha ancora provveduto alla elezione del suo successore, le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente assunte dal Presidente della Corte costituzionale».*

## **Art. 23.**

**23.2**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**23.1**

**Ronconi**

**23.3**

**Villone**

**23.5**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**23.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «quarantacinque».*

**23.7**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trenta».*

**Art. 24.**

**24.1 INAMMISSIBILE**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**24.2 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «Sessanta» con la seguente: «Trenta».*

**Art. 25.**

**25.3**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**25.1 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 25**

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, capo del Governo, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della Repubblica, che è eletto contestualmente al Presidente per quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge. In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le esercita sino alla scadenza del mandato. Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza assoluta dei suoi componenti“».

## **25.2 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 25

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 86. – In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni, messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, gli subentra, fino al termine del mandato, il Vicepresidente.

Il Vicepresidente esercita altresì le funzioni del Presidente, per sua delega, in ogni caso nel quale il Presidente non possa adempierle“».

## **25.4 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso sostituire la parola: «che» con le seguenti: «in cui».*

**Art. 26**

### **26.11**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **26.13**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **26.1**

**Marini, Crema**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 26

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione, rappresenta l'unità della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione. È il Capo

dello Stato.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica“».

## 26.4 INAMMISSIBILE

### Bassanini

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo, quinto, sesto, nono e dodicesimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è il capo del Governo. Nomina e revoca i ministri, previo consenso del Senato».*

## 26.5 INAMMISSIBILE

### Bassanini

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo, quinto, sesto, nono e dodicesimo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è il Capo del Governo. Nomina e revoca i ministri, previo consenso della Camera dei deputati».*

## 26.2 INAMMISSIBILE SOLO COMMA 1

### Cossiga

*Al comma 1, capoverso «Art. 87» sostituire il primo comma con i seguenti:*

«(Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e del corretto funzionamento delle sue istituzioni. Egli esercita questa sua funzione nelle forme, nei modi e nei limiti tassativi previsti dalla Costituzione e delle leggi costituzionali.) **INAMMISSIBILE**

Il Presidente della Repubblica può ricorrere alla Corte Costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque legge, atto del Governo avente forza di legge per delega del Parlamento o provvedimento provvisorio del Governo avente forza di legge che sia sottoposto alla sua firma, con proprio atto non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale.

Il Presidente della Repubblica può ricorrere alla Corte Costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione e delle leggi costituzionali contro qualunque atto che sia esercizio di funzione legislativa materiale, di funzione giurisdizionale e giudiziaria e di funzione amministrativa adottato da qualunque organo di Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di qualunque altro ente pubblico territoriale, con proprio atto non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale.

Il Presidente della Repubblica può rinviare al Governo qualunque atto sottoposto per l'emanazione alla sua firma, richiedendone il riesame e, se il Governo lo ritenga, per la riapprovazione che deve avvenire con delibera del Consiglio dei ministri, salvo il ricorso alla Corte Costituzionale per violazione o falsa applicazione della Costituzione.

Nel caso si verifichi un grave non funzionamento del Governo, del Parlamento o della Corte Costituzionale che possa pregiudicare la sovranità, l'unità e l'integrità dello Stato o che minacci i principi fondamentali della Costituzione, il Presidente della Repubblica con proprio atto non soggetto all'obbligo della controfirma ministeriale, può sospenderli dalle loro funzioni, nominando un Governo provvisorio che potrà esercitare tutte le funzioni legislative ed amministrative e sciogliendo le Camere, indicando immediatamente le elezioni di nuove Camere che non potranno essere da lui disciolte e che deliberano in seduta comune dei propri membri e con il voto della maggioranza assoluta di essi se confermarlo o meno nell'ufficio di Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può essere revocato dal suo ufficio ancora prima della scadenza del suo mandato con una risoluzione approvata dal Senato della Repubblica con il voto dei due terzi dei suoi componenti, su richiesta della Camera dei deputati approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi membri».

## **26.8**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità delle Nazioni ed è il garante della Costituzione».*

## **26.20**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica rappresenta la Nazione, ed è garante della Costituzione e dell'unità nazionale».*

## **26.27**

### **Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sostituire la parola: «la» con le seguenti: «l'unità della», e le parole: «garante della Costituzione e dell'unità federale della Repubblica» con le seguenti: «il garante della Costituzione».*

## **26.41**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, dopo la parola: «Costituzione» inserire le seguenti: «dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio, del rispetto dei trattati».*

## **26.14**

### **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87» nel primo comma sopprimere le parole: «e dell'unità federale della Repubblica».*

**26.28**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere le parole: «e dell'unità federale della Repubblica».*

**26.19**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere la parola: «federale».*

**26.29**

**Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel primo comma, sopprimere la parola: «federale».*

**26.15**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma, sostituire le parole: «e quelle dei senatori» con le seguenti: «e del Senato della Repubblica».*

**26.21**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma, sostituire le parole: «dei senatori e» con le seguenti: «del Senato e ne».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «della Camera dei deputati».*

**26.16**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel terzo comma sostituire le parole: «della Camera dei deputati» con le seguenti: «di ciascuna camera».*

**26.9 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**



*Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, inserire il seguente: «Quale organo di garanzia costituzionale, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».*

### **26.30 INAMMISSIBILE**

**Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo».*

### **26.17**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il sesto comma.*

### **26.6 INAMMISSIBILE**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, sopprimere le parole: «ed i Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti».*

### **26.31**

**Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel sesto comma, dopo le parole: «i presidenti delle Autorità indipendenti», inserire le seguenti: «nell'ambito dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune».*

### **26.7**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il nono comma.*

### **26.12**

**Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, stralciare le parole: «e ne nomina il Vicepresidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere».*

### **26.36**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sopprimere le parole da: «e ne nomina», fino alla fine del comma.*

## **26.10**

### **Bassanini, Fassone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sopprimere le parole: «e ne nomina il Vicepresidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere».*

## **26.22**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sopprimere le parole: «eletti dalle Camere».*

*Conseguentemente, premettere alla parola: «componenti» la seguente: «suoi».*

## **26.32 RITIRATO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sopprimere, in fine, le parole: «eletti dalle Camere».*

## **26.33**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel nono comma, sostituire le parole: «componenti eletti dalle Camere» con le seguenti: «suoi componenti».*

## **26.23**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», al nono comma, sostituire le parole: «eletti delle Camere» con le seguenti: «, sentito il Consiglio medesimo».*

## **26.38 INAMMISSIBILE**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «con atto. La controfirma del Ministro competente si limita ad accertare la provenienza dell'atto».*

## **26.39 INAMMISSIBILE**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», nel decimo comma aggiungere in fine le seguenti parole: «anche provvedendo, laddove necessario, alla relativa istruttoria».*

**26.3**

**Bassanini, Villone**

**26.24**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**26.34**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sopprimere il dodicesimo comma.*

**26.25**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il dodicesimo comma con il seguente: «Previa verifica dei presupposti costituzionali e, qualora i disegni di legge non riguardino i livelli essenziali delle prestazioni e i diritti fondamentali di tutti i cittadini, può autorizzare il Governo alla dichiarazione prevista dall'articolo 70 della Costituzione».*

**26.26 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», sostituire il dodicesimo comma con il seguente: «Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi sui quali il Parlamento abbia espresso un parere anche parzialmente contrario».*

**26.35**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 87», dodicesimo comma, sopprimere le parole: «, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».*

**Art. 27.**

**27.15**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**27.1**

**Marini, Crema**

**27.2**

**Bassanini, Villone**

**27.21**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**27.29**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.4**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27

1. L'articolo 88 della Costituzione è soppresso».

**27.5**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentiti i presidenti delle Camere e i presidenti dei gruppi parlamentari, può sciogliere la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica“».

**27.3**

**Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentiti i presidenti delle Camere e i presidenti dei gruppi parlamentari, può sciogliere la Camera dei deputati“».

**27.38**

**Tonini, Morando**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo Ministro, ovvero nel caso in cui non sia possibile formare un governo coerente con il risultato delle elezioni, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

Qualora, entro dieci giorni dalla richiesta, venga presentata da almeno un quarto dei componenti della Camera una mozione, nella quale si dichiara di voler continuare nell'attuazione del programma di Governo e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro, essa è posta in votazione entro i successivi cinque giorni. Nel caso in cui la mozione venga approvata, il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento qualora verifichi che la nomina del Primo Ministro indicato nella mozione e il voto della Camera sono coerenti col risultato delle elezioni per la Camera dei deputati e col programma di legislatura.

In caso di scioglimento della Camera successivo all'approvazione della mozione di cui al comma precedente o di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un governo di garanzia elettorale“».

**27.30**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 88», con il seguente:*

«Art. 88. – Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri, può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere, o anche di una sola di esse. Il Presidente della Repubblica decide con proprio decreto, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

**27.31**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 88», con il seguente:*

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione, scioglie la Camera dei deputati».

**27.32**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 88», con il seguente:*

«Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, anche su proposta del Presidente del Consiglio, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere, o anche una sola di esse».

**27.39**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il primo comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».*

*Conseguentemente, al secondo comma sopprimere le parole: «nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma,».*

**27.6**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la parola: «decreta» con le parole: «può decretare» e la parola: «indice» con le parole: «può indire».*

**27.16**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**27.23**

**Villone**

**27.33**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma sopprimere la lettera a).*

**27.34**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri».

**27.35**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari».

**27.7**

**Bassanini**

**27.17**

**D'Amico**

**27.40**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, lettera a), sopprimere le parole: «, che ne assume l'esclusiva responsabilità».*

**27.24**

**Villone, Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la lettera b).*

**27.10**

**Bassanini, Villone**

**27.18**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la lettera c).*

**27.19**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**27.26**

**Villone**

**27.41**

**Vitali, Guerzoni**

**27.42**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel primo comma, sopprimere la lettera d).*

**27.27**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», sopprimere il secondo comma.*

**27.13**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro, semprechè tale maggioranza comprenda almeno due terzi dei deputati che all'inizio della legislatura hanno approvato il programma presentato dal Presidente del Consiglio».*

**27.12**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», sostituire il secondo comma con il seguente: «Lo scioglimento non può essere disposto se, nei successivi quindici giorni, la Camera dei deputati approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, contenente l'indicazione del nome di un nuovo primo ministro».*

**27.43**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le parole: «venti» con le seguenti: «quindici».*

**27.44 RITIRATO**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma dopo le parole: «i venti giorni successivi,» inserire le seguenti: «agli eventi di cui alle lettere a), b), o c),».*

**27.28**

**Villone**



## **27.45**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sopprimere le parole da: «dai deputati appartenenti» fino alle parole: «componenti della Camera».*

## **27.46**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le parole da: «dai deputati appartenenti alla maggioranza» fino a: «dei componenti della Camera» con le seguenti: «da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera e composto per almeno la metà da appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».*

## **27.47 RITIRATO**

### **Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le parole da: «dai deputati appartenenti alla maggioranza» fino a: «dei componenti della Camera» con le seguenti: «da un numero di deputati non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera e composto per almeno due terzi da appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».*

## **27.11**

### **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire le parole: «dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla» con la parola: «dalla».*

## **27.36**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire la parola: «designi» con la seguente: «proponga».*

## **27.20**

### **Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tale caso, il Presidente della Repubblica, nomina, senza essere vincolato dalla mozione, il nuovo Primo ministro tra coloro che ritenga in grado di ottenere la fiducia della Camera».*

## **27.37**

### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 88», nel secondo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tale caso, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari nomina il nuovo Presidente del Consiglio proposto».*

## **Art. 28.**

### **28.1**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **28.2**

#### **Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **28.3**

#### **Passigli**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 88, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge attribuisce alla sua esclusiva competenza“».

### **28.4**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 89 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Non sono proposti né controfirmati dal Primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dell'articolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, la nomina del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura

nonché le nomine dei presidenti delle Autorità amministrative indipendenti e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità“».

## **Art. 29.**

### **29.1 INAMMISSIBILE**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

## **Art. 30.**

### **30.9**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **30.2**

#### **Bassanini, Villone**

### **30.13**

#### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sopprimere l'articolo.*

### **30.3 INAMMISSIBILE**

#### **Bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. - L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere. I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, capo del Governo. L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge. I Ministri,

anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale“.

2. Gli articoli 59, 76, 77, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati».

### **30.26 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che insieme costituiscono il Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro è il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura, nomina il Primo Ministro sulla base dei risultati delle elezioni politiche. Sulla stessa base provvede successivamente, in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Primo Ministro in carica. Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri, i Vice ministri e i Sottosegretari di Stato, sentito il parere del Senato della Repubblica, espresso secondo le norme del regolamento. Ai componenti il Governo si applicano le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere. La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, anche ponendo, a tal fine, limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo“».

### **30.25 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri eletto ai sensi dell'articolo 94. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri. La legge stabilisce le cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri“».

### **30.11 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca con proprio decreto i Ministri“».

### **30.10 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 30

1. All'articolo 92 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato sono incompatibili con la titolarità o il controllo di imprese individuali, ovvero di società o di gruppi, che abbiano una rilevante consistenza economica. L'incompatibilità è dichiarata dalla Corte costituzionale, la quale pronuncia la decadenza dell'interessato dalla carica previo inutile decorso del termine assegnatogli per la rimozione dell'impedimento“».

### **30.1 INAMMISSIBILE**

**Marini, Crema**

### **30.17 INAMMISSIBILE**

**Tonini, Morando**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», dopo il primo comma inserire il seguente:*

«La legge determina le incompatibilità tra cariche di Governo ed uffici o attività pubbliche e private. Detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. Assicura la libera e consapevole formazione delle scelte degli elettori».

### **30.18**

**Passigli**

### **30.27**

**Villone, Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere il secondo comma.*

### **30.22 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Le legge che disciplina l'elezione dei deputati e le modalità di candidatura alla carica di Primo ministro è approvata dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso venga approvata a maggioranza semplice, essa entra in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte della nuova Camera».

### **30.28**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«La legge disciplina l'eventuale collegamento del candidato alla carica di Primo Ministro con i candidati alla Camera dei deputati, ovvero con una o più liste dei candidati medesimi».

### **30.8**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il primo periodo e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine ogni lista è tenuta, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, a indicare preventivamente agli elettori, insieme al suo programma, il nome del suo candidato alla carica di Primo ministro. Più liste possono indicare lo stesso candidato a tale carica».*

### **30.5**

**Bassanini**

### **30.19**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il primo periodo.*

### **30.6**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Ogni lista di candidati per l'esercizio della Camera dei deputati è tenuta, nei modi e nei termini*

stabiliti dalla legge, a indicare preventivamente agli elettori, insieme al suo programma, il nome del suo candidato alla carica di primo ministro. Più liste possono indicare lo stesso candidato a tale carica».

### **30.15**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petrisi, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero con una o più liste di candidati».*

### **30.20 INAMMISSIBILE**

**Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino, Basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, sopprimere il secondo periodo.*

### **30.21 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», nel secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «collegata al candidato alla carica di Primo ministro».*

### **30.23 INAMMISSIBILE**

**Tonini, Morando**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati all'inizio della legislatura, nonché nei casi di dimissioni, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di morte del Primo Ministro».

### **30.29 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», sopprimere l'ultimo comma.*

### **30.7 INAMMISSIBILE SOLO PRIMO PERIODO**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, il seguente comma: «(In caso di morte, impedimento permanente, o dimissioni del Primo ministro, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari, nomina un nuovo Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni politiche.) INNAMMISSIBILE La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre cariche di governo e gli interessi generali che i membri del governo devono tutelare. In ogni caso, non possono ricoprire cariche di governo*

coloro che detengano la proprietà o abbiano il controllo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell'area territoriale interessata.».

### **30.12**

**D'Amico**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Nel caso di dimissioni, morte o dall'accertamento dell'impedimento permanente del Primo ministro, il Presidente della Repubblica procede comunque allo scioglimento della Camera dei deputati entro un anno dal verificarsi dall'evento».

### **30.16 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petrisi, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Al fine di favorire l'orientamento degli elettori nella elezione dei deputati, è data pubblicità nei mezzi di comunicazione di massa e uguale accesso ai mezzi di informazione, con modalità stabilite per legge, ad accordi fra liste o partiti politici che prefigurino alleanze per formare una maggioranza di governo e annuncino la proposta per la carica di Presidente del Consiglio».

### **30.14 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 92», aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Le cause di ineleggibilità previste dalla legge per i membri delle Camere si applicano ai componenti il Governo.

La legge stabilisce le cause di incompatibilità dei membri del Governo e le altre disposizioni idonee a prevenire l'insorgere di possibili conflitti di interessi, ponendo, a tal fine, anche limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

### **30.0.1**

**D'Amico**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca, da parte dei parlamentari non collegati al Primo Ministro, del Capo dell'opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente eleggere un nuovo Capo dell'opposizione. L'elezione del Capo dell'opposizione



avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 92 ed entro tre giorni dalla votazione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell'opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente, alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo Ministro. I regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei delegati del Capo dell'opposizione su specifiche materie, qualora questi abbia provveduto ad indicarli all'atto della sua elezione od a seguito di successiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell'opposizione può richiedere la convocazione straordinaria della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresì richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmissione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. È consultato dal Presidente della Repubblica, d'intesa col Primo Ministro, in caso di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli interventi dei membri dell'opposizione sono equivalenti alla somma degli interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza parlamentare.

I membri dell'opposizione hanno sempre diritto all'ultimo intervento nei dibattiti parlamentari.

La legge assegna al Capo dell'opposizione specifiche dotazioni materiali e finanziarie».

## **Art. 31.**

### **31.1 INAMMISSIBILE**

#### **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

## **Art. 32.**

### **32.19**

#### **del pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **32.1**

#### **marini, crema**

### **32.29**

#### **battisti, mancino, manzione, petrini**

### **32.30**

**villone**

### **32.40**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

### **32.21**

**d'amico**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 32

1.«L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del Consiglio presenta alla Camera dei Deputati il proprio programma di governo per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non maggiore di un anno, il Presidente del Consiglio presenta, secondo le norme del regolamento parlamentare, i progetti di attuazione del programma di governo per il successivo periodo, anche ai fini dell'utilizzo degli speciali procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai regolamenti.

Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio ha sempre facoltà di replica, con intervento di eguale durata, il Capo dell'opposizione.

La Camera dei Deputati accorda o revoca la fiducia al solo Presidente del Consiglio mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al terzo comma dell'articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.

In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Nel caso di mancato conferimento della fiducia iniziale le Camere sono sciolte. Per il disbrigo degli affari correnti, resta in carica il Governo precedente presieduto, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Il Presidente del Consiglio può sempre porre la questione di fiducia su proposte presentate dal Governo alla Camera dei deputati.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è approvata, entro quarantotto ore il Primo Ministro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate».

### **32.27 INAMMISSIBILE**

**battisti, mancino, manzione, petrini, bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32

1. «L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 94. - Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, la Camera dei Deputati elegge il Presidente del Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, la Camera dei Deputati è sciolta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera. deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalla Camera non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri“».

### **32.28 INAMMISSIBILE**

**battisti, mancino, manzione, petrini, bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32

1. «L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 94. - Entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere sono sciolte. Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle Camere. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei

componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri“».

### **32.31 INAMMISSIBILE**

#### **villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32

1. «L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 94. – Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei Ministri a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i successivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione le Camere sono sciolte.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri deve avere la fiducia delle Camere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere i seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. L'approvazione comporta la contestuale elezione del nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri“».

### **32.32**

#### **villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32

«1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera dei deputati il programma del Governo. La Camera vota la fiducia per appello normale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la proposta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candidato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera. Essa è discussa e votata per appello nominale non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, sempreché, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

### **32.55**

#### **tonini, morando**

*Sostituire l’articolo 32 con il seguente.*

#### «Art. 32

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–“Art. 94. – Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma legislatura e la composizione del Governo. Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell’attività governativa. La Camera dei deputati vota il programma che può essere respinto solo a maggioranza assoluta di componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo Ministro.

Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sull’attuazione del programma e sullo stato della Repubblica, su cui si svolge un dibattito.

Il Primo Ministro può chiedere alla Camera dei deputati il voto di fiducia su un provvedimento compreso nel programma di legislatura o ad esso riconducibile. Il Regolamento della Camera disciplina i casi nei quali il Governo ha la facoltà di porre la fiducia sull’approvazione di singoli articoli o emendamenti, ferma l’applicazione del primo comma dell’articolo 72. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle modifiche al Regolamento della Camera sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, nonché su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 6, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma, 32, secondo comma. Il rigetto della fiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro.

La Camera dei deputati vota la sfiducia al Primo Ministro mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi componenti. La mozione non può essere posta in votazione prima di tre giorni e oltre cinque giorni dalla presentazione. L’approvazione della sfiducia comporta le dimissioni del Primo Ministro“».

## 32.26

**petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32

1. «All'articolo 94 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Qualora a seguito di morte, impedimento o dimissioni del Presidente del Consiglio, anche se conseguenti all'approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo titolare della carica ai sensi dell'articolo 92, si provvede comunque allo scioglimento delle Camere nel termine massimo di quindici mesi“.».

## 32.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Il Governo deve avere la fiducia della Camera, accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla nomina illustra il programma e la composizione del Governo.*

*Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissione, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del terzo comma.*

## 32.33

**villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il primo comma.*

## 32.56 INAMMISSIBILE SOLO PRIMO PERIODO

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo comma con il seguente: «(La legge previene l'insorgere di possibili conflitti di interessi ponendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo.) **INAMMISSIBILE** Il Primo ministro illustra il programma e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese».*

## 32.58

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «Primo ministro», inserire le seguenti: «deve avere la fiducia della Camera dei deputati. A tal fine».*

### **32.34**

**villone**

### **32.59 RITIRATO**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94» nel primo comma, sopprimere le parole: «di legislatura».*

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sopprimere le parole: «di legislatura».*

### **32.60**

**vitali, guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa».*

### **32.41**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo deve avere la fiducia delle Camere».*

### **32.42**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo deve avere la fiducia della Camera».*

### **32.43**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Il programma specifica gli indirizzi sottoposti al corpo elettorale e contiene i principali indirizzi politici e le misure da adottare nell'attività governativa. La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti».*

### **32.63**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati accorda la propria fiducia al Primo ministro mediante mozione motivata e votata per appello nominale».*

### **32.62**

**vitali, guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti. Il rigetto del programma comporta le dimissioni del Primo ministro».*

### **32.61**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Camera dei deputati vota il programma, che può essere respinto solo a maggioranza assoluta dei componenti».*

### **32.35**

**villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, sostituire le parole: «si esprime con un voto sul programma» con le parole: «vota la fiducia».*

### **32.2**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «sul programma» con le seguenti: «sulla fiducia al Governo».*

### **32.57**

**manzella, bassanini, passigli, guerzoni, vitali, marino, basso**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «sul programma», con le seguenti: «di fiducia sul programma e sulla composizione del governo».*

### **32.65 INAMMISSIBILE**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «sua attuazione», con le seguenti: «attuazione del programma».*

### **32.64**

**passigli**



*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo il secondo periodo inserire i seguenti: «In caso di mancata approvazione del programma da parte della Camera dei deputati, il Primo Ministro rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica designa un nuovo Primo Ministro che presenta alla Camera dei deputati il proprio programma. In caso di mancata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice nuove elezioni».*

### **32.20**

**battisti, petrini, mancino, manzione**

*Al comma 1, capoverso «art. 94», nel secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «Il Primo ministro può porre la questione di fiducia», con le seguenti: «Il Consiglio dei ministri può porre la questione di fiducia».*

### **32.3 INAMMISSIBILE**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «con priorità su ogni altra proposta».*

### **32.66**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche».*

### **32.67**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero richiede le elezioni anticipate».*

### **32.8**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sulle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali».*

### **32.9**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle leggi elettorali e sulle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali».*

### **32.10**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle leggi di delegazione, sulle leggi elettorali e sulle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali».*

### **32.22**

**battisti, petrini, manzione, mancino**

*Al comma 1, capoverso «art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché sulle leggi che incidono in materia di diritti di libertà».*

### **32.45**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le leggi riservate all'Assemblea dall'articolo 72, quarto comma, 76, 77, 80 e 81 della Costituzione».*

### **32.47**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle modifiche al regolamento della Camera, su disposizioni riguardanti materie di cui agli articoli 9, da 13 a 22, da 24 a 27, 29, 30, 31, secondo comma 32, secondo comma, nonché le leggi riservate all'Assemblea dall'articolo 72, quarto comma, 76, 77, 80 e 81 della Costituzione».*

### **32.68**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, aggiungere in fine le parole: «e sulle modifiche al regolamento delle Camere».*

### **32.48**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo, quarto e quinto comma con i seguenti:*

*«La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata per appello nominale non prima di tre giorni dalla sua presentazione.*

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti le due Camere, il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non si procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una mozione sottoscritta, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei senatori, che contenga l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

### **32.12**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «contenente l'espressa indicazione del nuovo Primo Ministro».*

### **32.69**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «tre», con l'altra: «dieci».*

### **32.70**

**guerzoni, vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «tre giorni», inserire le seguenti: «e non oltre cinque giorni».*

### **32.16**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:*

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni dalla maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni circa la nomina di un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest'ultimo non ottiene la fiducia della Camera».

### **32.17**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:*

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».

### **32.18**

**bassanini**

*Al comma i, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo periodo del terzo comma e i commi quarto e quinto con i seguenti periodi:*

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni».

### **32.13**

**villone, bassanini**

### **32.71**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, terzo periodo, sopprimere le parole da: «e il Presidente della Repubblica» fino alla fine del periodo.*

### **32.73**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che la mozione di sfiducia non contenga l'indicazione di un nuovo Primo ministro ed essa riceva il veto di almeno la metà dei deputati che avevano in precedenza espresso la fiducia al Primo ministro dimissionario».*

### **32.72**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a meno che la mozione di sfiducia non contenga l'indicazione di un nuovo Primo ministro».*

### **32.14**

**bassanini, villone**

### **32.23**

**battisti, petrini, mancino, manzione**

**32.49**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

**32.74**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il quarto comma».*

**32.7 INAMMISSIBILE**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il Senato esprime altresì parere sulla designazione da parte del Governo di membri della Commissione europea o di rappresentanti dell'Italia nelle organizzazioni internazionali. Se il parere della competente commissione del Senato è negativo, ed esso è confermato dall'Aula, la nomina non può essere effettuata».

**32.6 INAMMISSIBILE**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il Senato esprime altresì parere sulla designazione da parte del Governo di membri della Commissione europea o di rappresentanti dell'Italia nelle organizzazioni internazionali. Il parere del Senato è vincolante».

**32.5 INAMMISSIBILE**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto comma con il seguente:*

«Il Senato della Repubblica esprime parere sulla nomina dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato. Svolge a tal fine audizioni e indagini. Il Senato esprime altresì parere sulla designazione da parte del Governo di membri della Commissione europea o di rappresentanti dell'Italia nelle organizzazioni internazionali».

**32.46**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto e il quinto comma con i seguenti:*

«Non si procede allo scioglimento qualora la mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti la Camera e il Senato contenga la proposta della formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del candidato Primo Ministro. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune. In tal caso il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo Ministro da essa indicato».

### **32.50**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quarto comma con il seguente:*

«Qualora il Governo non abbia posto la questione di fiducia, il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni».

### **32.4**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quarto comma, sostituire le parole: «Si applica l'articolo 88, secondo comma» con le seguenti: «Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle elezioni».*

### **32.38**

**villone**

### **32.51**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

### **32.75**

**passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il quinto comma.*

### **32.25**

**battisti, petrini, mancino, manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il quinto comma con il seguente:*

«Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, Il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina un Primo ministro che ritiene possa ottenere la fiducia della Camera».

### **32.54**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere il primo periodo.*

### **32.53**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Qualora sia presentata da un terzo dei deputati e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, Il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione».*

### **32.52**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere le parole da: «da parte dei deputati» fino a «Camera,».*

### **32.24**

**battisti, petrini, mancino, manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma sostituire le parole: «da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera» con le seguenti: «a maggioranza dei componenti della Camera dei Deputati».*

### **32.11**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sostituire le parole: «da parte dei deputati» con le seguenti: «da parte di deputati» e sopprimere le parole: «in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati».*

### **32.15**

**villone, bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel quinto comma, sopprimere le parole: «appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni».*

## **Art. 33.**

### **33.1 INAMMISSIBILE**

**del pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**Art. 34.**

**34.1 INAMMISSIBILE**

**del pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**Art. 35.**

**35.5**

**del pennino**

*Stralciare l'articolo.*

**35.6**

**villone**

**35.10**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**35.1**

**bassanini**

**35.15**

**vitali, guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 35

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.



I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta“».

### **35.16**

**vitali, guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 35.

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri.

La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risultati dell'attività svolta“».

### **35.2**

**bassanini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 35

«1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire, con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle autorità indipendenti sono designati dal Senato a maggioranza qualificata dei due terzi dei membri assegnati.

Le autorità indipendenti riferiscono ogni anno alle Camere sui risultati dell'attività svolta“».

### **35.17**

**vitali, guerzoni**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 35

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento con legge può istituire autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri.

La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati di comune intesa, dai Presidenti delle Camere. In alternativa, la legge può prevedere che essi siano designati pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare.

Le autorità indipendenti riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta“».

**35.13**

**manzella, bassanini, vitali, guerzoni, passigli**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 35

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. La legge attribuisce ad Autorità indipendenti funzioni di garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concorrenza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il principio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato azionario e obbligazionario.

La legge può altresì istituire apposite Autorità indipendenti per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

La durata del mandato delle Autorità indipendenti è di sei anni, non rinnovabile. I loro componenti sono eletti con la maggioranza dei tre/quinti del Parlamento in seduta comune. Le condizioni di indipendenza sono le stesse dei giudici costituzionali“».

**35.14**

**guerzoni, vitali**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 35

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

“Art. 98-*bis*. La legge attribuisce ad Autorità indipendenti funzioni di garanzia, di vigilanza o di regolazione volte ad assicurare il principio del pluralismo nelle comunicazioni di massa, il principio della libera concorrenza e della tutela dei consumatori, il principio della tutela della dignità della persona e della sfera personale di libertà e di riservatezza, il principio della trasparenza e della tutela dei risparmiatori del mercato azionario e obbligazionario.

Il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti sono nominati dalle Camere a maggioranza di tre quinti dei loro componenti. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le garanzie di indipendenza.

Le Autorità indipendenti riferiscono alle Camere sull'attività svolta“».

### **35.12**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-*bis*», sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Art. 98-*bis*. Per lo svolgimento di funzioni non soggette all'indirizzo politico di governo, il Parlamento può istituire con legge Autorità indipendenti, disciplinandone le prerogative e i poteri. La legge istitutiva ne garantisce l'indipendenza e stabilisce i particolari requisiti richiesti ai loro componenti.

I componenti delle Autorità indipendenti sono designati, previa intesa, dai Presidenti delle Camere ovvero pariteticamente dalla maggioranza e dall'opposizione parlamentare».

### **35.11**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-*bis*», nel primo comma, sopprimere le parole da: «in materia» fino a: «secondo comma».*

### **35.7**

**villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-*bis*», nel primo comma, sostituire le parole: «diritti di libertà» con le seguenti: «libertà o diritti fondamentali».*

### **35.4**

**bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-*bis* », nel primo comma, dopo le parole: “garantiti dalla Costituzione” inserire le seguenti: «, di tutela della concorrenza e della libertà del mercato».*

## 35.8

### villone

*Al comma 1, capoverso, «Art. 98-bis», nel primo comma, sopprimere le parole da: «e su materie» fino a: «secondo comma».*

## 35.3

### bassanini

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma» con le seguenti: «, di tutela della concorrenza e della libertà del mercato».*

## 35.9

### villone

*Al comma 1, capoverso, «Art. 98-bis», nel primo comma, sostituire le parole da: «stabilendone» fino alla fine con le seguenti: «stabilendone la durata del mandato e i requisiti di eleggibilità, e disciplinandone l'attività, in modo da assicurarne l'indipendenza».*

## 35.18

### passigli

*Al comma 1, capoverso «Art. 98-bis», aggiungere il seguente comma: «Esse possono avere funzioni giurisdizionali. In tal caso la legge istitutiva indica in ragione della loro natura se i loro giudicati possono essere appellati presso il Consiglio di Stato o presso le Corti d'Assise».*

### 35.0.1 INAMMISSIBILE

### passigli

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-bis.

1. Dopo l'articolo 98-bis, della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 98-ter. – La Banca d'Italia esercita la sorveglianza del sistema bancario e assicura che esso presenti condizioni di stabilità e concorrenza. Con legge costituzionale sono stabilite le modalità di nomina del governatore e degli organi direttivi e la loro durata, assicurandone la piena autonomia rispetto al Governo».

## Art. 36.

## 36.3

## **Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **36.9**

## **Passigli**

### **36.2**

## **bassanini, villone**

*Sopprimere l'articolo.*

### **36.1 INAMMISSIBILE**

## **Del Pennino**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 104. – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

I componenti del Consiglio sono eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un sesto della Camera dei deputati e per un sesto dal Senato Federale della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio e per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica tra i candidati aventi i medesimi requisiti stabiliti per i componenti designati dal Parlamento o dai magistrati ordinari.

Nel caso di proprio impedimento, il Presidente della Repubblica designa a presiedere la seduta del Consiglio un suo rappresentante, scelto, di volta in volta e secondo rotazione, tra i membri di nomina presidenziale.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un consiglio regionale, di Città metropolitana, provinciale o comunale“».

### **36.10**

## **Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino**

*Sopprimere il comma 1.*

### **36.1a**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: “e per un terzo dal Parlamento in seduta comune” sono sostituite dalle seguenti: “e per un terzo dal Senato federale della Repubblica integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”».

### **36.11**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «per un sesto dalla Camera dei deputati», sostituire la parola: «sesto» con la parola: «terzo» ed alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «integrato dai Presidenti delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

### **36.13**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, sostituire le parole: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto» con le seguenti: «e per un terzo».*

### **36.12**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «integrato dai Presidenti delle Giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».*

### **36.5 INAMMISSIBILE**

**Mancino, Manzione, Battisti, Petrini**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 104 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

“L'elezione dei componenti del Consiglio della magistratura da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti”».

### **36.4**

**Del Pennino**

*Stralciare il comma 2.*

**36.7**

**Villone**

*Sopprimere il comma 2.*

**36.8**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, sostituire le parole: «è abrogato» con le seguenti: « è sostituito dal seguente: «Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dalle Camere».*

### **Art. 37.**

**37.8**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**37.13**

**Vitali, Guerzoni**

*Sopprimere il comma 2.*

**37.14**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 2, dopo la parola: «funzioni» inserire la seguente: «amministrative».*

**37.4**

**Bassanini**

**37.8**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Soliani, D'Andrea, Monticone**

**37.15**

**Vitali, Guerzoni**

*Sopprimere il comma 3.*

**37.6**

**Battisti, Mancino, Petrini, Manzione**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la Capitale federale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia legislativa, e comunque più ampie rispetto a quelle degli altri enti territoriali, secondo modalità stabilite da una legge costituzionale“».

**37.5**

**Bassanini**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, disciplinate con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma“».

**37.1**

**Del Pennino**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 114 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la Capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento, quale città metropolitana dotata di poteri, forme e condizioni particolari di autonomia“».

**37.2**

**Del Pennino**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. All'articolo 114 della Costituzione il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Roma è la Capitale della Repubblica, e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento“».

**37.12**

**De Petris, Turrone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 3, sostituire il capoverso con il seguente:* «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato dispone forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa e finanziaria, nelle materie di competenza regionale e ne fissa limiti e modalità».



### **37.17**

#### **Passigli**

*Al comma 3, capoverso, sostituire le parole da: «e dispone...» fino alla fine con le seguenti: «. Con apposita legge costituzionale a Roma potranno essere riconosciute le funzioni e i poteri delle regioni ordinarie anche in deroga all'articolo 132 della Costituzione».*

### **37.3**

#### **Bassanini**

*Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: «nelle materie di competenza regionale» fino alla fine.*

### **37.9**

#### **Villone**

*Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alla fine.*

### **37.11**

#### **De Petris, Turrone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: «dallo Statuto della regione Lazio» con le seguenti: «con legge dello Stato».*

### **37.18**

#### **Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino**

*Al comma 3, capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto stabilito con la legge sull'ordinamento della Capitale, prevista dall'articolo 117, comma primo, lettera p)».*

### **37.7**

#### **Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una legge costituzionale disciplina l'ordinamento della capitale prevedendo forme di autonomia anche legislativa».*

### **37.10**

#### **Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale e i principi e criteri direttivi per lo statuto».*

### **37.16**

## **Guerzoni, Vitali**

*Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge dello Stato disciplina l'ordinamento della capitale».*

## **Art. 38.**

### **38.1**

**Villone**

### **38.4**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

### **38.5**

**Passigli**

*Al comma 1, dopo le parole: «in prima deliberazione» inserire il seguente periodo: «Le regioni possono disporre di condizioni particolari di autonomia in conseguenza di trattati internazionali o di leggi costituzionali».*

### **38.1a**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, dopo le parole: «o del Consiglio della Provincia autonoma interessata», inserire il seguente periodo: «Si intende che per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol la delibera a maggioranza dei due terzi è presa dai Consigli delle due Province».*

### **38.3**

**Villone**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. Non è richiesta intesa per le leggi di revisione degli statuti speciali che hanno ad oggetto la partecipazione della regione al gettito dei tributi erariali e il coordinamento tra la finanza regionale e la finanza statale».

## **Art. 39.**

### **39.3**

**Marini, Crema**

*Sopprimere l'articolo.*

**39.32**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**39.26**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sopprimere l'articolo.*

**39.38**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**39.99**

**Villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

–«Art. 39. – 1. All'articolo 117 della Costituzione, i commi dal primo al quinto sono sostituiti dai seguenti:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;

b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

c) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

f) reti nazionali di comunicazione, trasporto e navigazione; produzione di rilievo nazionale e trasporto dell'energia; acque; protezione civile nazionale;

- g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- h) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- l) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- m) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- n) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- o) previdenza sociale;
- p) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- q) attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale di diritti costituzionalmente garantiti.

Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per l'unità giuridica o economica del paese.

Le Regioni esercitano la potestà legislativa, regolamentare e organizzativa in ogni altra materia o questione.

Le Regioni esercitano, altresì, potestà legislativa, regolamentare e organizzativa nelle materie o questioni di cui al presente articolo nei limiti consentiti in ogni caso nel rispetto dell'unità giuridica ed economica del paese, dalla legge dello Stato“.

2. All'articolo 117 della Costituzione, i commi sesto, ottavo e nono sono abrogati».

### **39.9a**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin**

*Sopprimere i commi da 2 a 9.*

### **39.39**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 2.*

### **39.52**

**Vitali**

*Sopprimere il comma 2.*

### **39.44**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo le parole: “Lo Stato“ aggiungere le seguenti: “può, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell'unità giuridica o economica del paese, ed“».

### **39.9**

**Del Pennino**

*Al comma 2, dopo la parola: «nazionale», aggiungere le seguenti: «e commercio con l'estero».*

### **39.1**

**Boscetto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) prevenzione incendi, soccorso pubblico e difesa civile a tutela dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni:».

### **39.24**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:”3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

*e) politica monetaria, tutela del risparmio e del credito, mercati finanziari e assicurazioni».*

### **39.2**

**Izzo**

*Al comma 3, dopo le parole: «e del credito» inserire le seguenti: «e delle assicurazioni».*

### **39.53**

**Maconi, Bassanini, Baratella, Chiusoli, Garraffa**

*Al comma 3, dopo le parole: «e del credito» inserire le seguenti: «mercati finanziari» sono inserite le seguenti: «e assicurazioni».*

### **39.19**

#### **Magnalbò**

*Al comma 3, dopo le parole: «e del credito», inserire le seguenti: «e la materia assicurativa».*

### **39.22**

#### **Balboni**

*Al comma 3, dopo le parole: «e del credito», inserire le seguenti: «dopo le parole: “mercati finanziari”, sono inserite le seguenti: “e assicurazioni”».*

### **39.31**

#### **Mancino, Manzione, Battisti, Zanda**

*Al comma 3, dopo le parole: «e organizzazioni comuni di mercato» aggiungere, in fine, le seguenti: «; ordinamento delle assicurazioni».*

### **39.40**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 4.*

### **39.54**

#### **Manzella, Vitali, Guerzoni, Marino**

*Sopprimere il comma 4.*

### **39.55**

#### **Passigli**

*Sopprimere il comma 4.*

### **39.88**

#### **Vitali**

*Sopprimere il comma 4.*

### **39.45**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

“i-bis) governo del territorio“».

*Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

“4-bis - All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono soppresse le parole: «governo del territorio;”».

**39.56**

**Vitali**

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**39.89**

**Vitali**

*Sopprimere il comma 5.*

**39.57**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**39.41**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 5 alla lettera m-bis) sopprimere le parole: «norme generali sulla».*

*Conseguentemente, al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**39.5**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Alla lettera n), secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole: “norme generali sull’“».

**39.6**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Dopo la lettera *n*), secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserita la seguente lettera: “n-bis. tutela e sicurezza del lavoro“. Al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione sono soppresse le parole: “tutela e sicurezza del lavoro“».

### **39.7**

#### **Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Dopo la lettera *n*), secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserita la seguente: “n-bis. rappresentanza sociale del mondo del lavoro“».

### **39.58**

#### **Guerzoni, Vitali**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

*n*) norme generali sull'istruzione e autonomia delle istituzioni scolastiche».

### **39.59**

#### **Passigli**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *o*) dopo le parole: “previdenza sociale“ sono aggiunte le seguenti: “ , complementare e integrativa, nonché».

### **39.60**

#### **Passigli**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera *o*) dopo le parole: “previdenza sociale“ sono aggiunte le seguenti: “tutela e“ ; conseguentemente al comma terzo sono soppresse le parole: “tutela del lavoro“».

### **39.42**

#### **Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 7 dopo la parola: «ordinamento» aggiungere le seguenti: «e forme particolari di autonomia».*

### **39.61**



## **Guerzoni, Vitali**

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, dopo la lettera p) è inserita la seguente:  
p-bis) l'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale».

**39.62**

## **Guerzoni, Vitali**

*Al comma 8, sostituire la lettera s-bis) con la seguente:*

«s-bis) grandi reti internazionali e nazionali di trasporto e navigazione, ferma l'intesa con le Regioni per la definizione dei tracciati, nel rispetto della competenza regionale in materia urbanistica e di assetto del territorio».

**39.90**

## **Vitali**

*Al comma 8, sopprimere la lettera s-ter).*

**39.27**

## **Mancino, Manzione, Battisti, Petrini**

*Al comma 8, sostituire la lettera s-ter) con la seguente:*

s-ter) emittenza in ambito nazionale, ordinamento delle comunicazioni elettroniche; pluralismo dell'informazione; editoria».

**39.91**

## **Vitali**

*Al comma 8, sopprimere la lettera s-quater).*

**39.63**

## **Vitali**

*Al comma 8, lettera s-quater) sopprimere le parole: «ordinamento delle professioni intellettuali».*

**39.10**

## **Del Pennino**

*Al comma 8, lettera s-quater), sopprimere le parole: «intellettuali» e «nazionale».*

### **39.33**

#### **Villone**

*Al comma 8, alla lettera s-quater) sopprimere la parola: «nazionale».*

### **39.17**

#### **Fasolino**

*Al comma 8, sostituire la lettera s-quinquies) con la seguente:*

*«s-quinquies) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia».*

*Conseguentemente, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) le parole: “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia“ sono soppresse».*

### **39.11**

#### **Del Pennino**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies) aggiungere la seguente:*

*«s-sexies) ricerca scientifica e tecnologica».*

### **39.12**

#### **Del Pennino**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

*«s-sexies) protezione civile».*

### **39.28**

#### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies) inserire la seguente:*

*«s-sexies) previdenza complementare ed integrativa».*

*Conseguentemente, inserire il seguente comma*

*“8-bis – All'articolo 117, terzo comma, sono soppresse le parole: «previdenza complementare ed integrativa».*

### **39.30**

#### **Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

«s-sexies) circolazione stradale».

### **39.64**

**Manzella, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

«s-sexies) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

### **39.65**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

«s-sexies) porti e aeroporti civili».

*Conseguentemente, al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) le parole: “porti e aeroporti civili“ sono sostituite dalle seguenti: “porti e aeroporti“».

### **39.66**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

«s-sexies) diritti ambientali».

### **39.68**

**Guerzoni, Vitali**

*Al comma 8, dopo la lettera s-quinquies), aggiungere la seguente:*

«s-sexies) protezione civile».

*Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. – All’articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono soppresse le parole: «protezione civile».

### **39.8**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sono soppresse le parole: "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"».

**39.67**

**Guerzoni, Vitali**

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 117, secondo comma della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le norme generali sull'istruzione e autonomia delle istituzioni scolastiche rientrano altresì nella competenza legislativa esclusiva dello Stato"».

**39.20**

**Bassanini**

*Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

«9. I commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni altra materia non riservata alla legislazione dello Stato ai sensi del comma precedente.

Nelle materie di competenza legislativa regionale il Parlamento può tuttavia approvare le leggi necessarie a garantire l'unità giuridica od economica della Nazione o ad assicurare l'uguaglianza nell'esercizio dei diritti costituzionali"».

**39.69**

**Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali**

*Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) dopo le parole: "quelle relative a", sono aggiunte le parole: "assistenza e organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione; polizia amministrativa locale"».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 10.*

**39.70**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) alle parole: "tutela e sicurezza del lavoro" sono premesse le seguenti: "gestione amministrativa della"».

**39.92**

**Vitali**

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**39.71**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b*-bis) è soppressa la parola: “alimentazione,“».

**39.72**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b*-bis) sono soppresse le parole: “porti e aeroporti civili;“».

**39.34**

**Villone**

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**39.93**

**Vitali**

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**39.13**

**Del Pennino**

*Al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c*) sono soppresse le parole: “ordinamento sportivo“».

**39.73**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, sopprimere la lettera d).*

**39.14**

**Del Pennino**

*Al comma 9, sostituire la lettera d» con la seguente:*

«d) sono soppresse le parole: “grandi reti di trasporto e navigazione“».

**39.94**

**Vitali**

*Al comma 9, sopprimere la lettera e).*

**39.15**

**Del Pennino**

*Al comma 9, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) sono soppresse le parole: “ordinamento della comunicazione“».

**39.74**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

**39.16**

**Del Pennino**

*Al comma 9, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) sono soppresse le parole: “produzione, trasporto e distribuzione dell’energia“».

**39.75**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) prima delle parole: “valorizzazione dei beni culturali e ambientali“, sono inserite le seguenti: “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali“».

**39.35**

**Villone**

*Al comma 9, sopprimere la lettera g).*

**39.21**

**Bassanini**

*Al comma 9, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) le parole: “casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario ed agrario a carattere regionale“ sono sostituite dalle seguenti: “agevolazioni creditizie a livello regionale“».

**39.77**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: «istituti di credito a carattere regionale» con le seguenti: «aziende e istituti di credito e finanziari a carattere regionale».*

**39.76**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 9, lettera g), sostituire le parole: «istituti di credito a carattere regionale» con le seguenti: «agevolazioni creditizie a livello regionale».*

**39.29**

**Soliani, D’Andrea, Monticone, Mancino, Battisti, Manzione, Petrini**

*Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) sono soppresse le parole: “e con esclusione della istruzione e della formazione professionale“».

**39.47**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 9, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) In materie e su questioni determinate e rilevanti, lo Stato può altresì adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la tutela dell’unità giuridica o economica del paese o qualora la regolazione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere agli interessi di un’altra regione o della collettività».

**39.46**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All’articolo 117, terzo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: “Lo Stato può altresì, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e organizzativi necessari al fine di garantire la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio o la

tutela dell'unità giuridica o economica del paese o qualora la regolazione di una questione mediante la legge regionale possa nuocere agli interessi di un'altra regione o della collettività“».

**39.78**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Sopprimere il comma 10.*

**39.10a INAMMISSIBILE**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin**

*Al comma 10, capoverso, dopo le parole: «Spetta alle Regioni», inserire le seguenti: «rispettivamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano».*

**39.95 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

**39.79 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 10, lettera a) sopprimere la parola: «assistenza».*

**39.96 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Al comma 10, sopprimere la lettera b).*

**39.80 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).*

**39.97 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Al comma 10, sopprimere la lettera c).*

**39.11a INAMMISSIBILE**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin**



*Al comma 10, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispettivamente delle Province autonome di Trento e di Bolzano».*

**39.23**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Al comma 10, sopprimere la lettera d).*

**39.36**

**Villone**

*Al comma 10, sopprimere la lettera d).*

**39.98**

**Vitali**

*Al comma 10, sopprimere la lettera d).*

**39.25**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 10, lettera d) sopprimere le parole: «regionale e».*

**39.43**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 10, lettera d) sopprimere le parole: «regionale e».*

**39.81**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: «regionale e».*

**39.82**

**Passigli**

*Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: «regionale e».*

**39.49**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 10, capoverso, lettera d) sostituire la parola: «regionale» con la seguente: «rurale».*

### **39.48**

**turroni, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Al comma 10, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico o nei casi di pericolo per la pubblica incolumità».*

### **39.83 INAMMISSIBILE**

**Vitali, Guerzoni**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 117 della Costituzione, comma quinto, sostituire le parole: “di loro competenza“, sono sostituite dalle seguenti: “di loro esclusivo interesse“».

### **39.84**

**Vitali**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“A tutela dell'interesse nazionale, una legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, detta le norme generali nelle materie di cui alla lettera *n*) nel secondo comma e alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del quarto comma del presente articolo“».

### **39.85**

**Vitali**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“A tutela dell'interesse nazionale, e dell'unitarietà giuridica ed economica della Repubblica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, leggi approvate dalle due Camere, a maggioranza assoluta dei componenti, stabiliscono i principi generali che garantiscono il coordinamento e l'armonizzazione tra la legislazione regionale e quella statale“».

### **39.86**

**Tonini, Morando**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Ai fini della garanzia dei valori costituzionali spetta comunque alla legge dello Stato la tutela degli interessi della Repubblica meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, nel

rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. Si applica il procedimento di cui al terzo comma dell'articolo 70«».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 45.*

### **39.18**

#### **Fasolino**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«11-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “tutela e sicurezza del lavoro“».

«11-ter. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: “tutela e sicurezza del lavoro“».

### **39.50**

#### **turrone, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 117, quarto comma, fanno salva la competenza del legislatore statale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute e di istruzione».

### **39.51**

#### **turrone, boco, carella, cortiana, de petris, donati, martone, ripamonti, zancan**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Le leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione devono rispettare e assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di tutela della salute e di istruzione».

## **Art. 40.**

### **40.6**

#### **Villone**

### **40.11**

#### **Turrone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

### **40.17**

#### **Vitali**

*Sopprimere l'articolo.*

**40.12**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il secondo comma.*

**40.1**

**Del Pennino**

**40.13**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il terzo comma.*

**40.4**

**Battisti, Zanda, Manzione, Mancino**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La Conferenza per i rapporti tra i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra i livelli di governo dei soggetti costitutivi della Repubblica.

La legge disciplina le funzioni e la composizione della Conferenza, in modo da assicurare una rappresentanza paritaria tra le sue componenti».

**40.19**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata tra lo Stato e gli Enti di cui all'articolo 114 realizzano la leale collaborazione e promuovono accordi ed intese tra il governo nazionale e i governi territoriali».

**40.5**

**Cavallaro**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza unificata Stato-Regioni ed Enti locali per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese tra gli enti di cui all'articolo 114».

**40.2**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, «Art. 118» nel terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni» aggiungere le parole: «la Conferenza Stato, città, autonomie locali e la Conferenza unificata Stato-autonomie».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**40.14**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**40.21**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel terzo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**40.18**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118» nel terzo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla Conferenza partecipano, per le questioni di loro interesse, rappresentanti delle Autonomie locali».*

**40.20**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «gli enti di cui all'articolo 114» con le seguenti: «le regioni ed enti locali».*

**40.7**

**Villone**

**40.15**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il quinto comma.*

**40.22**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel quinto comma, sostituire le parole: «alla tutela dei beni culturali» con le seguenti: «alla tutela e promozione dei beni e attività culturali».*

**40.8**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», sopprimere il sesto comma.*

### **40.16**

## **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel sesto comma, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

### **40.9**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel sesto comma, sopprimere le parole da: «essi riconoscono e favoriscono altresì» alla fine.*

### **40.3**

## **Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118» nel sesto comma, in fine, sostituire le parole: «primo comma» con le seguenti: «terzo comma».*

### **40.23**

## **Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel settimo comma, dopo le parole: «funzioni dei piccoli comuni» inserire le seguenti: «attraverso le Unioni di comuni» e dopo le parole: «situati nelle zone montane» inserire le seguenti: «attraverso le Comunità montane».*

### **40.10**

## **Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 118», nel settimo comma, sopprimere le parole da: «attribuendo a tali» fino alla fine del comma.*

## **Art. 41.**

### **41.1a**

## **Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

### **41.3**

## **Villone**

### **41.5**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**41.7**

**Tonini, Morando**

**41.8**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

*Sopprimere l'articolo.*

**41.4**

**Villone**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 41

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. Lo Stato può, su questioni determinate, adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed organizzativi dichiarati di interesse nazionale in quanto necessari per l'unità giuridica o economica del paese"».

**41.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**41.2**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Lo Stato può sostituirsi», inserire le seguenti: «con legge od atto avente forza di legge, nel caso di atto normativo, ovvero con deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel caso di atto amministrativo».*

**41.1**

**Bassanini**

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «dagli articoli 117 e 118» con le parole: «dall'articolo 118».*

**41.9**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di esercizio di funzione legislativa, la legge statale reca le disposizioni sostitutive è approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma».*

## **Art. 42.**

**42.3**

**Villone**

**42.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**42.7**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 1.*

**42.4**

**Villone**

*Al comma 1, dopo la parola: «composizione» inserire le seguenti: «e per la partecipazione degli enti locali.».*

**42.8 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 122, secondo comma della Costituzione, le parole: “ad una delle Camere del Parlamento” sono sostituite con le seguenti: “alla Camera dei deputati”».*

**42.1**

**Bassanini**

**42.9**

**Passigli**

*Sopprimere il comma 2.*

**42.5**



## **Villone**

*Al comma 2, sostituire la parola: «e» con le seguenti: «In tal caso».*

### **42.2**

## **Castellani**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 122, quinto comma della Costituzione, il secondo periodo è sostituito con il seguente: “Lo statuto regionale disciplina le modalità di nomina e revoca degli assessori regionali”».

## **Art. 43.**

### **43.1**

## **Villone**

### **43.4**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

### **43.2**

## **Villone**

*Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «disciplina» con le seguenti: «può disciplinare».*

### **43.3**

## **Villone**

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto disciplina altresì le ulteriori forme della partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali».*

### **43.5**

## **Vitali**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.».*

## **Art. 44.**

**44.1**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**44.2**

**Passigli**

*Al comma 1, prima della parola: «Il decreto», inserire il seguente periodo: «Non si dà luogo a scioglimento del Consiglio se entro dieci giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, o dalla sua rimozione, o dalle sue dimissioni volontarie, venga approvata dal Consiglio Regionale con votazione per appello nominale con una maggioranza di almeno la metà più uno dei suoi componenti composta per almeno la metà da consiglieri regionali appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, una mozione che designi un nuovo Presidente».*

## **Art. 45.**

**45.1**

**Bassanini, Villone**

**45.1a**

**Klofer, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

**45.4**

**D'Amico**

**45.5**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

**45.8**

**Forcieri, Vitali, Guerzoni**

**45.9**

**Passigli**

*Sopprimere l'articolo.*

**45.12**

## **Vitali**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 45

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 127. – Il Parlamento, con la procedura bicamerale di cui all'articolo 70, comma 2, approva leggi contenenti principi fondamentali anche nelle materie di cui all'articolo 117, comma 4, nei casi in cui sussistono straordinarie ragioni di tutela dell'interesse nazionale e dell'unità giuridica ed economica della nazione nel rispetto del principio di leale collaborazione“».

### **45.10**

**Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali, Marino**

*Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo: «L'interesse nazionale della Repubblica comporta, in ogni fase dell'attività regionale prescindendo dai confini territoriali degli enti locali, l'adempimento assoluto dei principi stabiliti in materia di livelli essenziali dei diritti civili e sociali, di unità giuridica e dell'unità economica dell'Italia, di perequazione fiscale e di solidarietà civica fra tutte le Regioni».*

### **45.11**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli**

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nazionale della Repubblica» inserire le seguenti: «con danno grave e imminente».*

### **45.2**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

### **45.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci» e dopo le parole: «seduta comune, che entro gli ulteriori» sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».*

### **45.14**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «al Parlamento in seduta comune che» con le seguenti: «ad una “Commissione bicamerale di conciliazione“ composta da venti*

deputati e venti Senatori, nominati in modo da rispecchiare la proporzione dei rispettivi gruppi parlamentari ed integrata con quaranta rappresentanti delle Autonomie territoriali. Ciascuna Regione e Provincia autonoma indicata una componente nei modi stabiliti dallo statuto della Regione. I rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane sono indicati secondo i modi stabiliti con una legge approvata ai sensi del terzo comma dell'articolo 70, in modo da non alterare la proporzione esistente tra la componente parlamentare e quella delle Regioni e da esprimere le diverse specificità e caratteristiche dei Comuni. La Commissione,».

**45.3**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «che, entro gli ulteriori quindici giorni» alla fine del comma.*

**45.13**

**Manzella, Guerzoni, Passigli, Vitali**

*Al comma 1, capoverso, al secondo periodo, dopo le parole: «può annullare» inserire le seguenti: «con atto avente valore di legge».*

**45.7**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: «emana» con le seguenti: «può rinviare la legge alla regione per il riesame o emanare».*

## **Art. 46.**

**46.1**

**Del Pennino**

**46.4**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**46.5**

**Vitali**

*Sopprimere l'articolo.*

**46.7**

**Vitali**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 46

1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione è inserito il seguente:

“Art. 127-bis. Ogni Consiglio delle autonomie locali qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le competenze costituzionalmente attribuite alle autonomie locali può promuovere la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina condizioni, forme e termini di proponibilità della questione“».

**46.6**

**Manzella, Passigli, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», primo periodo, sostituire le parole: «I Comuni» con le parole: «I Consigli delle autonomie locali».*

**46.8**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», primo periodo, dopo le parole: «legittimità costituzionale», aggiungere in fine le seguenti: «entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge».*

**46.3**

**Battisti, Zanda, mancino, Manzione**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis.», sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».*

**46.9**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «costituzionale» con le seguenti: «approvata ai sensi dell'articolo 70 terzo comma».*

**46.2**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-bis.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e può prevedere che tali questioni siano previamente istruite ed eventualmente raggruppate da un apposito organismo del quale disciplina composizione e competenze».*

**Art. 47.**

**47.1**

**Villone**

**47.5**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**47.11**

**Vitali**

*Sopprimere l'articolo.*

**47.2**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il primo comma.*

**47.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel primo comma, sopprimere le parole da: «Fatte salve» fino a: «118, terzo comma.».*

**47.10**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «secondo comma».*

**47.3**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il secondo comma.*

**47.7**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «dei consigli regionali e dei consigli delle autonomie locali»*

**47.8**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», nel secondo comma, sostituire le parole: «degli enti» con le seguenti: «delle assemblee delle autonomie territoriali»*

**47.4**

**Villone**

**47.9**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 127-ter», sopprimere il terzo comma.*

## **Art. 49.**

**49.4**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l'articolo.*

**49.5**

**Vitali**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 49**

1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

“Lo Stato istituisce Città metropolitane nell'ambito di una Regione e ne disciplina la forma di governo, con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa congiunta della Provincia e dei Comuni interessati, sentita la Regione».

**49.2**

**Del Pennino**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «su iniziativa» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «sentiti i Comuni, le Province e la Regione interessati».*

**49.6**

**Vitali**

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «e la stessa Regione» con le parole: «e acquisito il parere vincolante della Regione interessata».*

## **49.1**

**Marino, Muzio, Pagliarulo**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 134 della Costituzione sostituire le parole "e su quelli tra lo Stato e le Regioni tra le Regioni" con le seguenti: "e su quelli in cui siano parti lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni"».

### **Art. 50.**

#### **50.0.4 INAMMISSIBILE**

**Zanda, Battisti**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

#### **Sezione I**

**Prevenzione dei conflitti di interesse**

**Art. 133-bis.**

L'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o telematiche nonché di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o interregionale causa di ineleggibilità alla carica di deputato e di senatore della Repubblica, nonché di incompatibilità con la carica di Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente e Giudice della Corte costituzionale, Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e Presidente della giunta regionale. Altri casi di conflitto di interesse possono essere regolamentati con legge».

2. Nel titolo VI, Parte II della Costituzione, le parole: «Sezione I» e «Sezione II» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Sezione II» e «Sezione III».

#### **50.0.1 INAMMISSIBILE**

**D'Amico**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Capo V



MODIFICHE AL TITOLO VI  
DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

*Art. 50-bis.*

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

“sui ricorsi avverso le decisioni delle Camere in ordine ai titoli di ammissione dei componenti delle due Camere e alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità“».

**50.0.2 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

“sulle questioni di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri“».

**50.0.3 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

“sulle violazioni dei diritti delle Opposizioni, come definiti dai Regolamenti parlamentari, su ricorso di almeno la metà dei deputati o dei senatori delle Opposizioni».

**50.0.5 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

“sulle violazioni delle norme dei regolamenti parlamentari, su ricorso di almeno la metà dei deputati o dei senatori appartenenti alle opposizioni».

## **Art. 51.**

### **51.4**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **51.1**

**Marini, Crema**

### **51.5**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

### **51.9**

**Villone, Bassanini**

*Sopprimere l'articolo.*

### **51.20**

**Passigli**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 51

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. Se, trascorsi tre mesi dalla cessazione dalla carica di un giudice costituzionale, non è stato nominato il suo successore, vi provvede la Corte costituzionale stessa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

### **51.7**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51

1. All'articolo 135 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

“Il Parlamento riunito in seduta comune per la elezione dei giudici della Corte costituzionale è integrato da tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato“».

**51.6**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 51.

“1. All'articolo 135 della Costituzione, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di vacanza dell'ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica“».

**51.10**

**Villone**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», sopprimere il primo comma.*

**51.3**

**Bassanini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», sostituire il primo comma con il seguente:*

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici: cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, cinque dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

**51.21**

**Manzella, Vitali, Guerzoni, Passigli, Marino**

*Al comma 1, capoverso «art. 135», nel primo comma, primo periodo, dopo le parole: «quindici giudici» inserire le seguenti: «nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».*

**51.13**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune e cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».*

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quindi dei componenti il Parlamento in seduta comune».*

#### **51.19**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I giudici sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa».*

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in seduta comune sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune».*

#### **51.14**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati, due giudici sono nominati dal Senato della Repubblica e cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative».*

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti fino all'ultimo scrutinio».*

#### **51.27**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo sostituire la parola: «Quattro» con la seguente: «Cinque».*

#### **51.23**

**Passigli**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, dopo la parola: «Repubblica» sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».*

## 51.22

### Passigli

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».*

## 51.24

### Passigli

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre giudici sono nominati...» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dall'Assemblea della Repubblica di cui all'articolo 83».*

## 51.16

### Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel secondo periodo, sostituire le parole da: «tre» fino alla fine con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune e, nell'ambito delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa dei professori ordinari di università in materie giuridiche dopo venti anni di insegnamento, due giudici sono nominati rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica».*

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi al sesto è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».*

## 51.25

### Forcieri, Guerzoni, Vitali

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», primo comma, nel secondo periodo, sostituire le parole: «tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro» con la seguente: «sette».*

## 51.15

### Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «tre giudici» fino a: «nominati» con le seguenti: «cinque giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune; un giudice è nominato dalla Camera dei deputati e un giudice è nominato».*

*Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 3», sostituire le parole da: «Senato federale» fino alla fine con le seguenti: «Parlamento in seduta comune o, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti fino al sesto scrutinio. Per gli scrutini successivi al sesto è sufficiente la*

maggioranza dei tre quinti dei componenti il Parlamento in seduta comune o la rispettiva Assemblea».

## **51.26 INAMMISSIBILE**

**Forcieri, Guerzoni, Vitali**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», nel primo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti delle giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».*

## **51.8**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Al comma 1, capoverso «Art. 135», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Qualora il Parlamento in seduta comune non provveda alla nomina dei giudici costituzionali di propria spettanza entro tre mesi dalla data di vacanza dell'ufficio, le nomine dei giudici mancanti sono effettuate dal Presidente della Repubblica».

## **51.11**

**Villone**

## **51.17**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 2.*

## **51.18**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2 sostituire da: «le parole» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo le parole: “dal Parlamento” aggiungere le seguenti: “in seduta comune”».*

## **51.12**

**Villone**

*Sopprimere il comma 3.*

## **51.0.1 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Una legge costituzionale stabilisce i limiti, le condizioni, le forme, i termini e le modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge per violazioni dei diritti costituzionali garantiti dalla Costituzione da parte di un quinto dei componenti di una Camera».

### **51.0.2 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 51-bis.

1. All'articolo 137, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Una legge costituzionale stabilisce condizioni, limiti e modalità per la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge per violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalle norme costituzionali o regolamentari a tutela delle minoranze da parte di un quinto dei componenti di ciascuna Camera“».

## **Art. 52.**

### **52.1**

**Del Pennino**

*Stralciare l'articolo.*

### **52.2**

**Battisti, Mancino, Manzione, Petrini**

*Sopprimere l'articolo.*

### **52.4**

**Tonini, Morando**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 52

1. All'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione quando modificano la prima parte della Costituzione, mentre sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera quando modificano la seconda parte“;

b) il terzo comma è abrogato».

### **52.3 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All’articolo 138, secondo comma, della Costituzione aggiungere in fine i seguenti periodi: “Le disposizioni contenute in una legge di revisione costituzionale che modificano o abrogano disposizioni comprese in più articoli, sezioni o titoli della presente Costituzione, sono sottoposte a *referendum* distinti. La Corte costituzionale può disporre che siano sottoposte a *referendum* separatamente anche disposizioni ricomprese nello stesso titolo, sezione o articolo, se concernono questioni o istituti non omogenei e se ciò giova alla chiarezza e univocità dell’enunciato da sottoporre alla decisione popolare“».

### **52.5 INAMMISSIBILE**

**Passigli**

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Il *referendum* richiesto e indetto per ciascuna delle disposizioni sottoposta a revisione, o per gruppi di disposizioni tra loro collegate per identità di materia. Se sulle medesime disposizioni sono presentate più richieste di *referendum*, o se sorgono contestazioni sulla aggregazione delle disposizioni da sottoporre a ciascun *referendum*, la decisione è rimessa alla Corte Costituzionale».

## **Art. 53.**

### **53.5**

**Del Pennino**

*Stralciare l’articolo.*

### **53.9**

**Villone**

### **53.28**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere l’articolo.*



## 53.7

**D'Amico**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 53

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'inizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dagli articoli 2 e 3 della presente legge costituzionale che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. In attesa dell'approvazione delle norme di attuazione della presente legge costituzionale, ciascun candidato alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è tenuto ad indicare all'atto di presentazione della propria candidatura, il nome del candidato Presidente del Consiglio cui intende collegarsi. A seguito della prima seduta del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i loro Presidenti comunicano al Presidente della Repubblica i dati sui collegamenti tra deputati e senatori di cui sia proclamata l'elezione e i candidati Presidenti del Consiglio.
3. Il Capo dell'opposizione è eletto, in seduta congiunta su convocazione del Presidente della Camera, dai parlamentari che non risultino collegati al Presidente del Consiglio o, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 92, da quelli che non abbiano votato la fiducia al Governo, a maggioranza assoluta. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta al primo scrutinio, si procede ventiquattro ore dopo ad un ballottaggio tra i candidati risultati primo e secondo al primo scrutinio.

## 53.29 INAMMISSIBILE

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 53  
(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore alla prima legislatura successiva al definitivo travolgimento dei principi di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione vigente».

## 53.30

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Articolo 53  
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II e al titolo III della Parte II della Costituzione entrano in vigore alla quarta legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Le disposizioni di cui al titolo IV della Parte II della Costituzione entrano in vigore alla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Le disposizioni di cui al titolo V della Parte II della Costituzione entrano in vigore alla terza legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 114, terzo comma, 117, quarto e ottavo comma, 118, della Costituzione e il titolo VI della Parte II della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, entrano in vigore alla quinta legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

### **53.10**

#### **Villone**

*Sopprimere il comma 1.*

### **53.32**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «98-bis, 114, 116, 117, 118».*

### **53.33**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e 133».*

### **53.31**

#### **Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «data» fino a: «costituzionale» con le seguenti: «quarta legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».*

### **53.51**

#### **Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla XVI legislatura».*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

### **53.11**

**Villone**

**53.34**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 2.*

**53.35**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89» e «92, 93, 94, 95, 96».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli articoli 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96 della Costituzione si applicano con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

**53.37**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96».*

**53.36**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «127-ter, 135 e 128».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli articoli 127-ter, 135 e 138 della Costituzione si applicano con riferimento alla terza legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

**53.39**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «quarta».*

**53.38**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «terza».*

**53.40**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «56» sopprimere la seguente: «secondo».*

**53.43**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quindici».*

**53.41**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».*

**53.42**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo».*

**53.52**

**Vitali, Guerzoni**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis. Fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono fatte salve la durata e le modalità di elezione degli organi regionali e provinciali prevista dagli statuti medesimi, anche ove ciò comporti la non contestualità tra le elezioni del Senato federale e quelle dei Consigli o delle Assemblee regionali o dei Consigli provinciali; con specifiche norme di attuazione sono disciplinate in via transitoria le modalità di coordinamento con le norme sull'elezione del Senato federale nonché le forme e le modalità di raccordo tra i Consigli regionali ed i Consigli provinciali delle Province autonome e la rappresentanza regionale eletta nel Senato federale».*

**53.12**

**Villone**

*Sopprimere il comma 3.*

**53.44 INAMMISSIBILE**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 3, sostituire le parole da: «all'adeguamento» fino a: «Estero» con le seguenti: «al definitivo travolgimento dei principi di cui agli articoli da 1 a 12 della Costituzione vigente».*

**53.13**

**Villone**

*Sopprimere il comma 4.*

**53.53**

**Vitali**

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati» e sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».*

*Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo comma sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».*

**53.54**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «quaranta anni» con le seguenti: «venticinque anni».*

**53.45**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire la parola: «venticinque» con la seguente: «quaranta».*

**53.14**

**Villone, Bassanini**

*Sopprimere il comma 5.*

**53.46**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**53.15**

**Villone**

*Sopprimere il comma 6.*

**53.16**

**Villone**

*Sopprimere il comma 7.*

**53.55**

**Vitali, Guerzoni**

*Sopprimere i commi 8 e 9.*

**53.17**

**Villone**

*Sopprimere il comma 8.*

**53.47**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 8 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**53.18**

**Villone**

**53.48**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 9.*

**53.2**

**Bassanini, Villone**

*Sopprimere il comma 10.*

**53.49**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Sopprimere il comma 10.*

**53.50**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

*Al comma 10, sostituire le parole da: «al Senato» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla suprema magistratura ordinaria è attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza. Al Parlamento in seduta comune è attribuita l'elezione del secondo giudice in scadenza».*

**53.20 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sopprimere il comma 11.*

**53.21 INAMMISSIBILE**

**Villone, Bassanini**

*Sopprimere il comma 12.*

**53.4**

**Bassanini**

**53.56**

**Manzella, Bassanini, Guerzoni, Passigli, Vitali, Marino**

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

**53.6**

**Battisti, Petrini, Mancino, Manzione**

**53.22**

**Villone**

*Sopprimere il comma 13.*

**53.23 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sopprimere il comma 14.*

**53.24**

**Villone**

*Sopprimere il comma 15.*

**53.25 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sopprimere il comma 16.*

**53.26 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sopprimere il comma 17.*

**53.27 INAMMISSIBILE**

**Villone**

*Sopprimere il comma 18.*

**53.8 INAMMISSIBILE**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. La disposizione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è abrogata.

**53.57 INAMMISSIBILE**

**Vitali**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. L'articolo 62 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppresso».

**Art. 54.**

**54.1**

**Villone**

*Sopprimere l'articolo.*

**Art. 55.**

**55.1**

**Villone**

**55.1a**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Sopprimere l'articolo.*

**55.2a**

**Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Rollandin, Michelini, Betta**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le norme particolari di tutela delle minoranze linguistiche locali».*



**Art. 56.**

**56.3**

**Battisti, Zanda, Mancino, Manzione**

**56.4**

**Villone**

**56.6**

**Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan**

**56.7**

**Vitali**

*Sopprimere l'articolo.*

**56.1**

**Bassanini**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».*

**56.5**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «un anno».*

**56.2**

**Bassanini**

*Al comma 1, dopo la parola: «il Governo» inserire le seguenti: «, d'intesa con le Conferenze di cui all'articolo 118 e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**56.8**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «congrui rispetto» con le seguenti: «adeguati e comunque sufficienti e corrispondenti».*

**Art. 57.**

**57.3**

**Battisti, Zanda, Manzione, Mancino**

**57.4**

**Villone**

**57.5**

**Vitali**

*Sopprimere l'articolo.*

**57.7**

**Vitali, Guerzoni**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei mesi».*

**57.2**

**Bassanini**

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro tre anni» con le parole: «entro un anno».*

**57.6**

**Vitali, Guerzoni, Marino**

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».*

**57.1**

**Bassanini**

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*